SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 2007, n. **180.**

Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine massimo di legge che le amministrazioni competenti devono assegnare per l'attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale negli impianti esistenti per i quali tale autorizzazione è concessa, nonché disciplinare in via transitoria la prosecuzione dell'attività degli stessi impianti, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Differimento di termine

1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «30 ottobre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».

Art. 2.

Normativa transitoria

1. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli impianti già in esercizio, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate; tali autorizzazioni si ritengono implicitamente prorogate sino alla scadenza del termine fissato dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per l'attuazione delle relative condizioni.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

07G0196

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 2007.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 3,5 per cento, per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi di sviluppo rurale FEASR della regione Emilia-Romagna, della provincia autonoma di Bolzano e della Rete rurale nazionale, programmazione 2007/2013. (Decreto n. 22/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E).

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1698 del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti CE della Commissione europea n. 883/2006 e n. 885/2006, recanti modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 1290/2005;

Vista la decisione della Commissione C(2006) 4024 del 12 settembre 2006 - da ultimo modificata con decisione della Commissione C(2007) 2274 del 1° giugno 2007 - che fissa la ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e che assegna all'Italia un totale di 8.292.009.883 euro;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, concernente la ripartizione delle risorse messe a disposizione dal FEASR, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e la definizione del riparto del cofinanziamento pubblico nazionale di detti interventi da porre a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987 e delle regioni, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Visto, in particolare, l'art. 25 del regolamento CE n. 1290/2005 che, al paragrafo 1, dispone che la Commissione, una volta adottato il programma di sviluppo rurale, versa a titolo di prefinanziamento per il programma interessato un importo pari al 7% del contributo del FEASR, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dal FEASR, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei piani di sviluppo rurale FEASR per il periodo di programmazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella *A*;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2007, in misura pari al 3,5 per cento dell'importo complessivo posto a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato, in corrispondenza con l'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 3,5 per cento per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi di sviluppo rurale FEASR 2007/2013 della regione Emilia-Romagna, della provincia autonoma di Bolzano e della rete rurale nazionale, è pari, complessivamente, a euro 22.040.246,11 così come specificato nell'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2007

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 237

TABELLA *A*

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

Programmi di Sviluppo Rurale FEASR

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N.183/1987

Prefinanziamento del 3,5% per l'anno 2007

Importi in Euro

REGIONI	DECISIONI	Quota Stato 2007 - 2013	Prefinanziamento 3,50%
Emilia Romagna	C(2007) 4161 del 12/09/2007	433.105.591,00	15.158.695,69
P.A. Bolzano	C(2007) 4153 del 12/09/2007	155.155.843,00	5.430.454,51
TOTALE Regioni		588.261.434,00	20.589.150,20
Rete Rurale Nazionale	C(2007) 3824 del 14/08/2007	41.459.883,00	1.451.095,91
TOTALE GENERALE		629.721.317,00	22.040.246,11

07A09176

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 maggio 2007.

Criteri generali per la stipulazione, tra l'AIFA e le aziende farmaceutiche, degli accordi di programma per l'attribuzione temporanea del premio di prezzo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed, in particolare, l'art. 1, commi 313, 314, 315 e 316, finalizzati a favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione ricerca e sviluppo;

Visto l'art. 1, comma 313, della citata legge che rinvia ad apposito decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze l'individuazione dei criteri generali per la stipula da parte dell'Azienda italiana del farmaco con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma;

Vista la proposta dell'AIFA formulata, ai sensi del predetto art. 1, comma 313, con nota n. 85316 del 12 ottobre 2006.

Visto l'art. 1, comma 315, della medesima legge che dispone che il *premium price* è riconosciuto alle imprese destinatarie dell'accordo nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi;

Visto l'art. 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerato che nel marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha definito un programma decennale di rinnovamento e di stimolo dell'ambiente economico e sociale dell'Unione europea;

Considerato che la strategia di Lisbona sottolinea in particolare la necessità di una economia più forte per stimolare la crescita dell'occupazione e, contemporaneamente, la necessità dello sviluppo di politiche sociali per assicurare una piena protezione sociale;

Considerato che nel marzo 2002 il Consiglio europeo di Barcellona ha raccomandato che gli investimenti globali (pubblici e privati) in materia di R&S e innovazione crescano, nell'ambito dell'Unione europea, al 3,0% del prodotto interno lordo (PIL) entro il 2010;

Considerato che il consiglio ha riconosciuto il valore di stimolo che può essere esercitato dal finanziamento pubblico ed esplicitato la necessità di migliorare l'efficacia del supporto pubblico per stimolare ricerca ed innovazione;

Decreta:

Art. 1.

Finalità degli accordi di programma

1. Gli accordi di programma sono destinati a promuovere gli investimenti in produzione, ricerca e sviluppo, in Italia, nel settore farmaceutico in accordo con il programma decennale di rinnovamento di stimolo dell'ambiente economico e sociale dell'Unione europea definito dal Consiglio europeo di Lisbona.

Art. 2.

Risorse disponibili

1. Le risorse disponibili per gli accordi di programma sono definite nell'art. 1, comma 316 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006) ed ammontano a 100 milioni di euro per l'anno 2006.

Art. 3.

Soggetti che possono accedere agli incentivi

1. Le aziende farmaceutiche stabilmente operanti in Italia e che intendono investire in Italia in attività di produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico possono concorrere agli incentivi previsti dagli accordi di programma.

Art. 4.

Investimenti che possono essere oggetto degli incentivi

1. Gli investimenti che possono essere oggetto degli incentivi sono i seguenti:

sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I e II aventi in Italia il comitato coordinatore;

apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale (inclusi studi di fattibilità, terreni, fabbricati, macchinari);

apertura o potenziamento di unità di ricerca e sviluppo;

nuove unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, addetto alla produzione;

nuove unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, addetto ad attività di ricerca e sviluppo.

Art. 5.

Importo degli incentivi e cumulabilità

1. L'importo degli incentivi non può superare il 10% dell'impegno economico derivante dagli investimenti programmati.

2. Gli incentivi erogati dagli accordi di programma sono cumulabili con altri finanziamenti, purché il cumulo sia consentito anche dalle altre leggi agevolative e l'importo ottenuto non superi l'ammontare degli investimenti effettuati.

Art. 6.

Durata degli accordi di programma e spese ammissibili

1. Gli accordi di programma sottoscritti tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e le aziende farmaceutiche avranno una durata non superiore a trentasei mesi dalla data di firma degli accordi stessi. Per cause di forza maggiore l'AIFA può autorizzare una proroga per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Possono essere riconosciute soltanto le spese definite negli accordi di programma e sostenute nel periodo stabilito dai bandi AIFA.

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. Le aziende che intendono usufruire degli incentivi previsti dagli accordi di programma debbono rispondere agli appositi bandi emanati dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

2. L'AIFA emana il bando entro sessanta giorni dalla prima convocazione della Commissione di cui all'art. 8.

3. I bandi AIFA riportano le modalità di presentazione della domanda nonché la documentazione e le informazioni che le aziende devono presentare per la formazione delle graduatorie di accesso agli incentivi.

Art. 8.

Commissione di valutazione

1. Le proposte ricevute sono valutate da una apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, su proposta del direttore generale.

Art. 9.

Criteri per la determinazione delle graduatorie

1. L'Agenzia italiana del farmaco definisce nei suoi bandi gli indicatori attraverso i quali vengono valutate le proposte di investimento presentate dalle aziende.

2. Sono tenuti in considerazione, tra gli altri, l'ammontare complessivo dell'investimento, la sua ricaduta in termini occupazionali, l'impatto dell'investimento su problematiche di salute pubblica, l'incremento del numero di personale addetto alla ricerca, lo sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore, le procedure in cui l'Italia viene indicata dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell'Unione europea, l'incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

Art. 10.

Selezione dei piani di investimento ed erogazione degli incentivi

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, su proposta del suo direttore generale, conformemente alle valutazioni effettuate dalla commissione prevista all'art. 8, approva una graduatoria di merito, secondo un ordine decrescente, dei progetti ammissibili contenente per ogni piano di investimento l'ammontare del finanziamento ed i tempi per la sua erogazione. Gli investimenti inclusi nella graduatoria sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. L'Agenzia italiana del farmaco definisce nei suoi bandi le modalità di erogazione degli incentivi previsti dagli accordi di programma.

Art. 11.

Verifica del rispetto degli accordi

1. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) stabilisce, nel contratto stipulato con le aziende, i criteri dettagliati per il monitoraggio del rispetto degli accordi e le modalità di rientro e penalità in caso di mancato rispetto degli stessi.

La verifica riguarda la realizzazione, nei tempi stabiliti, degli investimenti previsti in accordo al piano finanziario approvato. Tale verifica si basa su relazioni che dovranno essere fornite dalle aziende sottoscrittrici dell'accordo, su documentazione aggiuntiva che l'AIFA potrà richiedere e su visite ispettive che l'AIFA ritenga opportuno effettuare, direttamente o tramite delega.

Art. 12.

Relazione annuale

1. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) relaziona annualmente al Ministro della salute ed al Ministro dell'economia e delle finanze sull'andamento degli accordi di programma, sugli investimenti finanziati e sui risultati ottenuti.

Roma, 8 maggio 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e della finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti 28 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 163

07A09253

DECRETO 31 luglio 2007.

Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2007/7/CE, 2007/8/CE, 2007/9/CE, 2007/12/CE e 2007/28/CE della Commissione e aggiornamento del decreto 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Quattordicesima modifica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2007);

Vista la direttiva 2007/7/CE della Commissione del 14 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di atrazina, lambda-cialotrina, fenmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina;

Vista la direttiva 2007/8/CE della Commissione del 20 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di fosfamidone e mevinfos;

Vista la direttiva 2007/9/CE della Commissione del 20 febbraio 2007, che modifica l'allegato della 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva aldicarb;

Vista la direttiva 2007/12/CE della Commissione del 26 febbraio 2007, che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di penconazolo, benomil e carbendazim;

Vista la direttiva 2007/28/CE della Commissione del 25 maggio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lamda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina;

Vista la necessità di rettificare il limite massimo di residuo fissato sulle mele per la sostanza attiva acibenzolar-S-methyl dalla direttiva 2003/60/CE recepita con decreto ministeriale 18 dicembre 2003;

Visti i decreti dirigenziali emanati dal 17 gennaio 2007 all'8 giugno 2007, per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acibenzolar-S-methyl, abamectina, azossistrobina, bifentrin, iprodione, lamda-cialotrina, pimetrozina, con i quali sono state autorizzate le modifiche di impiego di prodotti già registrati;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive acibenzolar-S-methyl, atrazina, lambda-cialotrina, fenmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin, abamectina, fosfamidone, mevinfos, aldicarb, benomil, carbendazim, azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 12 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive acibenzolar-S-methyl, atrazina, lambdacialotrina, fenmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin, abamectina, fosfamidone, mevinfos, aldicarb, benomil, carbendazim, azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 2.

1. I limiti massimi di residui della sostanza attiva idrazide maleica, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 3.

1. I nuovi limiti massimi di residui si applicano per la sostanza attiva atrazina a decorrere dal 21 gennaio 2007; per le sostanze attive lamda-cialotrina, fenmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina si applicano a decorrere dal 16 agosto 2007; per le sostanze attive penconazolo, benomil e carbendazim si applicano a decorrere dal 28 agosto 2007; per le sostanze attive fosfamidone, mevinfos e aldicarb si applicano a decorrere dal 2 settembre 2007; ed infine per le sostanze attive azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lamda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina si applicano a decorrere dal 27 novembre 2007.

Art. 4.

1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive abamectina, acibenzolarS-methyl, aldicarb, azossistrobina, bifentrin, iprodione, lambda-cialotrina e pimetrozina, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

2. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 275

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

I limiti massimi di residui delle sostanze attive acibenzolar-S-methyl, atrazina, lambda-cialotrina, fenmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin, abamectina, fosfamidone, mevinfos, aldicarb, benomil, carbendazim, azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ABAMECTINA (insetticida - acaricida)	Fragole (escluse le fragole selvatiche), more, lamponi… Papaia… Altra frutta… Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile… Peperoni… Lattughe e simili… Erbe fresche… Altri ortaggi… Legumi da granella… Semi oleaginosi… Patate… Tè… Luppolo… Cereali…	0,1 0,05 0,01* 0,02 0,05 0,1 1 0,01* 0,01* 0,02* 0,01* 0,02* 0,05 0,01*	Somma di avermectina B1a, avermectina B 1b e delta-8,9 isomero dell'avermectina B1a
ACIBENZOLAR-S-METHYL (attivatore della resistenza delle piante)	Nocciole, banane… Manghi… Altra frutta… Pomodori… Altri ortaggi… Legumi da granella… Semi oleaginosi… Patate… Tè… Luppolo… Cereali… Tabacco…	0,1 0,5 0,02* 1 0,02* 0,02* 0,05* 0,02* 0,05* 0,05* 0,05* 10	Le quantità massime di residui indicate sono provvisorie conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifiche, tali quantità diventano definitive con effetto dal 14 luglio 2007.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
ALDICARB (insetticida)	Frutta………………………………………. Ortaggi a bulbo………………………………. Altri ortaggi………………………………….. Legumi da granella…………………………... Semi oleaginosi………………………………. Patata………………………………………….. Tè…………………………………………….. Luppolo……………………………………….. Cereali………………………………………... Barbabietole da zucchero…………………….. Tabacco (fresco)……………………………… Tabacco (essiccato commerciale)……………	0,02* 0,05 0,02* 0,02* 0,05* 0,02* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05 0,6 3	Somma di aldicarb, suoi solfossidi e solfoni espressi in aldicarb
ATRAZINA (diserbante)	Frutta……………………………………........... Mais dolce……………………………........... Altri ortaggi…………………………………….. Legumi da granella……………………………. Semi oleaginosi…………………………........... Patate……………………………………........... Tè…………………………………………….. Luppolo…………………………………........... Cereali…...……………………………………	0,05* 0,1 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,1* 0,1 t	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari. (t) Indica che la quantità massima di residui è stata stabilita provvisoriamente fino al 1° gennaio 2008, in attesa dei dati che vanno presentati dal richiedente. Qualora i dati non siano ricevuti entro tale termine, la QMR sarà ritirata mediante una direttiva o un regolamento.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AZOSSISTROBINA (fungicida)	Agrumi…………………………………………..	1	
	Uve da tavola e da vino, fragole (escluse le fragole selvatiche), banane……………………	2	
	More, lamponi………………………………....	3	
	Manghi, papaia………………………………..	0,2	
	Frutta a guscio (con o senza guscio)…………	0,1*	
	Altra frutta……………………………………	0,05*	
	Carote, rafano, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefrica, cavoli rapa, Witloof, fagioli (senza baccello), piselli (senza baccello)………………………………………	0,2	
	Sedano-rapa, cavoli a testa……………………	0,3	
	Cipolline, solanacee, porri…………………….	2	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, fagioli (con baccello), carciofi………………………..	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a infiorescenza, piselli (con baccello)…	0,5	
	Cavoli a foglia, sedani……………………….	5	
	Lattughe e simili, erbe fresche………………	3	
	Altri ortaggi…………………………………..	0,05*	
	Legumi da granella……………………………	0,1	
	Semi di colza, semi di soia……………………	0,5	
	Altri semi oleaginosi………………………….	0,05*	
	Patate………………………………………….	0,05*	
	Tè……………………………………………..	0,1*	
	Luppolo……………………………………….	20	
	Riso…………………………………………….	5	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena………	0,3	
	Altri cereali……………………………………	0,05*	
	Barbabietola da zucchero (radice)……………	0,3	
	Barbabietola da zucchero (foglie)…………….	5	
	Vino……………………………………………	0,5	
BENOMIL (fungicida)	Agrumi [t], ciliegie, prugne, uve da vino……	0,5	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Pomacee, albicocche, pesche (comprese pesche noci e altri ibridi), papaia……………………	0,2	
	Uve da tavola…………………………………	0,3	
	Altra frutta……………………………………	0,1*	Somma di benomil e carbendazim, espressa come carbendazim
	Pomodori, melanzane, cavoletti di Bruxelles……………………………………..	0,5	
	Gombo………………………………………..	2	
	Fagioli con baccello, piselli con baccello.........	0,2	(t) Indica che la quantità massima di residui è stata stabilita provvisoriamente fino al 31 dicembre 2007, in attesa di dati che vanno presentati dal richiedente. Qualora i dati non siano ricevuti entro tale termine, gli LMR saranno ritirati mediante una direttiva o un regolamento.
	Altri ortaggi..	0,1*	
	Legumi da granella………..…………………	0,1*	
	Semi di soia…………………………………..	0,2	
	Altri semi oleaginosi………………..............	0,1*	
	Patate………………………………………….	0,1*	
	Tè……………………………………………..	0,1*	
	Luppolo……………………………............	0,1*	
	Orzo, avena…………………………………..	2	
	Segale, triticale, frumento…………………....	0,1	
	Altri cereali…………………………………	0,01*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BIFENTRIN (insetticida – acaricida)	Agrumi, banane………………………………. Pomacee, more, lamponi, manghi…………… Drupacee, uva da tavola e da vino…………… Fragole (escluse le fragole selvatiche), ribes (rosso, nero e bianco), papaia………………… Altra frutta…………………………………… Solanacee, cavoli a infiorescenza…………….. Cucurbitacee con buccia commestibile, piselli (con baccello)………………………………… Cavoli a testa………………………………… Lattughe e simili……………………………… Fagioli (con baccello)………………………… Altri ortaggi…………………………………... Legumi da granella…………………………… Semi oleaginosi……………………………… Patate………………………………………… Tè…………………………………………….. Luppolo……………………………………… Frumento, orzo, avena, triticale……………… Altri cereali…………………………………… Barbabietole da zucchero…………………….. Tabacco (fresco)……………………………… Tabacco (essiccato commerciale)……………..	0,1 0,3 0,2 0,5 0,05* 0,2 0,1 1 2 0,5 0,05* 0,05* 0,1* 0,05* 5 10 0,5 0,05* 0,01 0,5 3	
CARBENDAZIM (fungicida)	Vedere BENOMIL		Sostanza attiva sospesa in Italia ai sensi del DD 21.02.2005 (G.U. n. 60 del 14.03.2005)
CLORFENAPIR (insetticida-acaricida)	Frutta………………………………………… Ortaggi……………………………………….. Legumi da granella…………………………… Semi oleaginosi……………………………… Patate………………………………………… Tè…………………………………………….. Luppolo……………………………………… Cereali………………………………………...	0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,05* 50 0,1* 0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari.
FENMEDIFAM (diserbante)	Fragole (escluse le fragole selvatiche)……….. Altra frutta…………………………………… Bietole rosse………………………………….. Spinaci e simili……………………………….. Erbe fresche………………………………….. Carciofi……………………………………….. Altri ortaggi…………………………………... Legumi da granella…………………………… Semi oleaginosi……………………………… Patate………………………………………… Tè…………………………………………….. Luppolo……………………………………… Barbabietole da zucchero…………………….. Barbabietole da foraggio……………………...	0,1 p 0,05* p 0,1 p 0,5 p 7 0,2 p 0,05* p 0,05* p 0,1* p 0,05* p 0,1* p 0,1* p 0,1 0,1	(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità diverrà definitiva con effetto 7 marzo 2011.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FOLPET (fungicida)	Pomacee, fragole (escluse le fragole selvatiche), more, lamponi, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina…………….. Ciliegie……………………………………….. Uve da vino…………………………………... Altra frutta……………………………............ Cipolle……………………………………….. Pomodori [a], lattuga, fagioli (con baccello) [a], fagioli (senza baccello) [a]............................... Cucurbitacee con buccia non commestibile…. Cavoli rapa…………………………………... Spinaci……………………………………….. Altri ortaggi………………………………….. Legumi da granella………………………….. Semi oleaginosi………………………............. Patate…………………………………............ Tè…………………………………………….. Luppolo……………………………………...... Frumento, orzo……………………………….. Altri cereali…………………………………...	3 [a] 2 5 0,02* 0,1 2 1 0,05 10 0,02* 0,02* 0,05* 0,1 0,05* 150 2 0,02*	(a) somma di captano e folpet
FOSFAMIDONE (insetticida)	Frutta………………………………………… Ortaggi……………………………………….. Legumi da granella………………………… Semi oleaginosi…………………………… Patate………………………………………. Tè…………………………………………….. Luppolo……………………………………… Cereali………………………………………...	0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,02* 0,02* 0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
IDRAZIDE MALEICA (fitoregolatore)	Frutta………………………………………… Carote, pastinaca…………………………….. Agli, cipolle, scalogni……………………….. Altri ortaggi………………………………….. Legumi da granella………………………… Semi oleaginosi…………………………… Patate………………………………………. Tè…………………………………………….. Luppolo……………………………………… Cereali………………………………………... Tabacco (prodotto lavorato finito)……………	0,2* p 30 p 15 p 0,2* p 0,2* p 0,5* p 50 p 0,5* p 0,5* p 0,2* p 80	(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
IPRODIONE (fungicida)	Limoni, pomacee, kiwi………………………	**5** p	(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
	Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)………………………………………..	**1** p	
	Nocciole……………………………………..	**0,2** p	
	Drupacee…………………………………….	**3** p	
	Uve da tavola e da vino, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)……….	**10** p	
	Fragole (escluse le fragole selvatiche)………	**15** p	
	Altra frutta……………………………………	**0,02*** p	
	Carote, rafano, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, cavoletti di Bruxelles…………………	**0,5** p	
	Ravanelli, piselli (senza baccello)…………..	**0,3** p	
	Agli, cipolle, scalogni, rabarbaro……………..	**0,2** p	
	Cipolline………………………………………	**3** p	
	Solanacee, cavoli cappucci, cavoli cinesi, fagioli (con baccello)………………………….	**5** p	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, Witloof, piselli (con baccello)………………..	**2** p	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile….	**1** p	
	Cavoli a infiorescenza………………………..	**0,1** p	
	Lattughe e simili, erbe fresche……………….	**10** p	
	Altri ortaggi………………………………..	**0,02*** p	
	Legumi da granella…………………………..	**0,2** p	
	Semi di lino, semi di girasole, semi di colza….	**0,5** p	
	Altri semi oleaginosi………………………….	**0,02*** p	
	Patate………………………………………….	**0,02*** p	
	Tè……………………………………………..	**0,1*** p	
	Luppolo……………………………………….	**0,1*** p	
	Riso…………………………………………..	**3** p	
	Avena, orzo, frumento………………………..	**0,5** p	
	Altri cereali…………………………………..	**0,02*** p	
	Vino…………………………………………..	**2**	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
LAMBDA-CIALOTRINA (insetticida)	**Valori in vigore fino al 26.11.2007**		
	Pompelmi, arance, pomeli, pomacee, drupacee (escluso albicocche e pesche), ribes (rosso, nero e bianco), uva spina………..……………	**0,1**	
	Limoni, limette, mandarini (comprese le clementine e ibridi simili), albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili), uve da tavola e da vino, bacche e frutti selvatici……..	**0,2**	
	Fragole (escluse le fragole selvatiche), olive (da tavola), olive (da olio)……………………	**0,5**	
	Frutta a guscio (con o senza guscio)………….	**0,05***	
	Altra frutta…………………………………….	**0,02***	
	Sedano-rapa, ravanelli, pomodori, peperoni, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza…………………………………..	**0,1**	
	Cipolline, cucurbitacee con buccia non commestibile, mais dolce, cavoletti di Bruxelles……………………………………..	**0,05**	
	Melanzane, spinaci e simili, funghi selvatici…	**0,5**	
	Cavoli cappucci, fagioli (con baccello), piselli (con baccello), piselli (senza baccello)……….	**0,2**	
	Cavoli a foglia, lattughe e simili, erbe fresche..	**1**	
	Sedani, finocchi, porri………………………....	**0,3**	
	Altri ortaggi…………………………………..	**0,02***	
	Legumi da granella……………………………	**0,02***	
	Semi oleaginosi……………………………….	**0,02***	
	Patate………………………………………….	**0,02***	
	Tè……………………………………………...	**1**	
	Luppolo………………………………………..	**10**	
	Orzo…………………………………………..	**0,05**	
	Altri cereali……………………………………	**0,02***	
	Barbabietole da zucchero……………………..	**0,02**	
	Erba medica, foraggio da prati e pascoli……..	**0,2**	
	Mais, loglio, barbabietole da foraggio………..	**0,05**	
	Tabacco (fresco)………………………………	**0,02**	
	Tabacco (essiccato commerciale)…………….	**0,05**	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
LAMBDA-CIALOTRINA (insetticida)	**Valori in vigore dal 27.11.2007**		
	Pompelmi, arance, pomeli, pomacee, drupacee (escluso albicocche e pesche), ribes (rosso, nero e bianco), uva spina, manghi……………	0,1	
	Limoni, limette, mandarini (comprese le clementine e ibridi simili), albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili), uve da tavola e da vino, lamponi, bacche e frutti selvatici………………………………………..	0,2	
	Fragole (escluse le fragole selvatiche), olive (da tavola), olive (da olio)……………………	0,5	
	Frutta a guscio (con o senza guscio)…………	0,05*	
	Altra frutta……………………………………	0,02*	
	Sedano-rapa, ravanelli, pomodori, peperoni, Gombo, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza…………………………	0,1	
	Cipolline, cucurbitacee con buccia non commestibile, mais dolce, cavoletti di Bruxelles……………………………………	0,05	
	Melanzane, lattuga, spinaci e simili, funghi selvatici………………………………………	0,5	
	Cavoli cappucci, fagioli (con baccello), piselli (con baccello), piselli (senza baccello)……….	0,2	
	Cavoli a foglia, altri simili delle lattughe, erbe fresche………………………………………..	1	
	Sedani, finocchi, porri………………………..	0,3	
	Altri ortaggi…………………………………..	0,02*	
	Legumi da granella…………………………..	0,02*	
	Semi oleaginosi………………………………	0,05*	
	Patate…………………………………………	0,02*	
	Tè……………………………………………..	1	
	Luppolo………………………………………	10	
	Orzo…………………………………………..	0,05	
	Altri cereali…………………………………..	0,02*	
	Barbabietole da zucchero……………………..	0,02	
	Erba medica, foraggio da prati e pascoli……..	0,2	
	Mais, loglio, barbabietole da foraggio………..	0,05	
	Tabacco (fresco)………………………………	0,02	
	Tabacco (essiccato commerciale)…………….	0,05	
LINURON (diserbante)	Frutta…………………………………………	0,05* p	(p) indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4 , paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità diverrà definitiva con effetto 7 marzo 2011.
	Carote, pastinaca, prezzemolo a grossa radice..	0,2 p	
	Sedani rapa…………………………………	0,5 p	
	Erbe fresche…………………………………..	1 p	
	Fagioli (senza baccello), piselli (senza baccello), sedani, finocchi……………………	0,1 p	
	Altri ortaggi…………………………………..	0,05* p	
	Legumi da granella…………………………..	0,05* p	
	Semi oleaginosi………………………………	0,1* p	
	Patate…………………………………………	0,05* p	
	Tè……………………………………………..	0,1* p	
	Luppolo………………………………………	0,1* p	
	Cereali………………………………………..	0,05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METALAXIL-M (fungicida)	Agrumi, fragole (escluse le fragole selvatiche).	0,5	Compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metalaxil (somma degli isomeri)
	Pomacee, uve da vino…………………………	1	
	Uve da tavola………………………………….	2	
	Altra frutta…………………………………….	0,05*	
	Carote, rafano, pastinaca, ravanelli…………...	0,1	
	Agli, cipolle, scalogni, peperoni, cetrioli……..	0,5	
	Cipolline, pomodori, meloni, cocomeri, cavoli a infiorescenza, cavoli ricci, dolcetta, porri…...	0,2	
	Cavoli cappucci, scarola (indivia a foglie larghe)………………………………………..	1	
	Lattuga, erbe fresche…………………………	2	
	Witloof………………………………………..	0,3	
	Altri ortaggi…………………………………..	0,05*	
	Legumi da granella…………………………..	0,05*	
	Semi oleaginosi……………………………….	0,1*	
	Patate………………………………………….	0,05*	
	Tè……………………………………………..	0,1*	
	Luppolo……………………………………….	10	
	Cereali………………………………………...	0,05*	
	Tabacco (fresco)………………………………	2	
	Tabacco (essiccato)…………………………...	10	
	Erba medica…………………………………..	0,05	
	Vino…………………………………………...	0,2	
METOMIL (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli, prugne……………	0,5	Somma di metomil e di tiodicarb, espressa come metomil
	Limoni, limette, mandarini (comprese clementine e ibridi simili), uve da vino............	1	
	Pomacee, albicocche, pesche (comprese pesche noci e altri ibridi)……………………………	0,2	
	Ciliegie……………………………………….	0,1	
	Altra frutta…………………………............	0,05*	
	Ravanelli……………………………………...	0,5	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cavoli broccoli ("compreso calabrese")……………...	0,2	
	Lattuga, erbe fresche…………………………	0,3	
	Spinaci………………………………………...	0,05	
	Altri ortaggi…………………………………..	0,05*	
	Legumi da granella…………………………..	0,05*	
	Semi di arachide, semi di soia, semi di cotone………………………………………….	0,1	
	Altri semi oleaginosi………………..............	0,05*	
	Patate……………………………….............	0,05*	
	Tè……………………………………………..	0,1*	
	Luppolo……………………………..............	10	
	Cereali………………………………………...	0,05*	
	Barbabietole da zucchero……………………..	0,05	
	Tabacco……………………………..............	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
MEVINFOS (insetticida)	Frutta…… Ortaggi…… Legumi da granella…… Semi oleaginosi…… Patate…… Tè…… Luppolo…… Cereali……	0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,02* 0,02* 0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari Somma degli isomeri E e Z
PENCONAZOLO (fungicida)	**Valori in vigore fino al 27.8.2007** Pomacee, uva da tavola e da vino…… Albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)…… Ribes (rosso, nero e bianco)…… Altra frutta…… Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile, cucurbitacee con buccia non commestibile…… Peperoni, carciofi…… Altri ortaggi…… Legumi da granella…… Semi oleaginosi…… Patate…… Tè…… Luppolo…… Cereali…… Tabacco……	 0,2 0,1 0,5 0,05* 0,1 0,2 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,5 0,05* 0,5	
PENCONAZOLO (fungicida)	**Valori in vigore dal 28.8.2007** Pomacee, uve da tavola e da vino…… Albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)…… Fragole (escluse le fragole selvatiche), ribes (rosso, nero e bianco)…… Altra frutta…… Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile, cucurbitacee con buccia non commestibile…… Peperoni, carciofi…… Altri ortaggi…… Legumi da granella…… Semi oleaginosi…… Patate…… Tè…… Luppolo…… Cereali…… Tabacco……	 0,2 0,1 0,5 0,05* 0,1 0,2 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,5 0,05* 0,5	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
PIMETROZINA (insetticida)	Agrumi	0,3	
	Albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	0,05	
	Fragole (escluse le fragole selvatiche)	0,5	
	More, lamponi	3	
	Ribes (rosso, nero e bianco)	0,1	
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile	0,5	
	Peperoni, erbe fresche, legumi da granella (freschi)	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a foglia	0,2	
	Cavoli cappucci	0,05	
	Lattughe e simili	2	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi di cotone	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	15	
	Cereali	0,02*	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10	
TRIFLOXISTROBINA (fungicida)	Agrumi	0,3 p	(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
	Pomacee, fragole (escluse le fragole selvatiche)	0,5 p	
	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese pesche noci e altri ibridi), ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina, papaia	1 p	
	Prugne	0,2 p	
	Uve da tavola e da vino	5 p	
	Banane	0,05 p	
	Altra frutta	0,02* p	
	Carote	0,05 p	
	Pomodori, fagioli (con baccello)	0,5 p	
	Cucurbitacee con buccia commestibile [p], cocomeri	0,2	
	Meloni	0,3 p	
	Altri ortaggi	0,02* p	
	Legumi da granella	0,02* p	
	Semi oleaginosi	0,05* p	
	Patate	0,02* p	
	Tè	0,05* p	
	Luppolo	30 p	
	Orzo	0,3	
	Segale, triticale, frumento	0,05	
	Altri cereali	0,02*	
	Barbabietola da zucchero	0,05	
	Vino	0,3	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO 2

I limiti massimi di residui della sostanza attiva IDRAZIDE MALEICA sono aggiunti nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.

PARTE B

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di carni, inclusi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 e 1602	**per il latte e i prodotti lattiero-caseari dell'allegato I, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 e 0406**	**di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I, di cui ai codici 0407 e 0408**
IDRAZIDE MALEICA (a)	Carne (escluso il pollame) 0,05 p Fegato (escluso il pollame) 0,05 p Rene (escluso il pollame) 0,5 p Altro 0,02* p	0,2 p t	0,1 p

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(a) La definizione di residui per il latte e i prodotti lattiero-caseari è: idrazide maleica e suoi coniugati espressi come idrazide maleica.
(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
(t) Indica che la quantità massima di residui è stata stabilita provvisoriamente fino al 30 giugno 2008, in attesa dei dati che vanno presentati dal richiedente. Qualora i dati non siano ricevuti entro tale termine, la QMR sarà ritirata mediante una direttiva o un regolamento.

ALLEGATO 3

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO[(1)] E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTOE L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

[(1)] Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle seguenti sostanze attive sostituiscono quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministero della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
ABAMECTINA (insetticida - acaricida)	Limone, mandarino, arancio………………………. Melo, vite…………………………………………… Pero…………………………………………………… Fragola, mora, lampone……………………………… Pomodoro…………………………………………… Peperone, cetriolo, melone, cocomero……………. Melanzana…………………………………………… Lattughe e simili……………………………………. Sedano……………………………………………. Floreali e ornamentali [(1)]…………………………………	**10** **28** **14** **7** **7** **3** **7** **14** **10** **---**			Iniezione al tronco di latifoglie e conifere. Vivai di arbustive ed arboree.	(1) Applicazione in terra ed in vaso
ACIBENZOLAR-S-METHYL (attivatore della resistenza delle piante)	Pero………………………………………………… Nocciolo…………………………………………… Pomodoro…………………………………………… Tabacco……………………………………………..	**14** **28** **3** **7**			L'impiego su melo è limitato a trattamenti su "vivai e impianti giovani non ancora in produzione"	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
ALDICARB (insetticida)	Barbabietola da zucchero [(·)]…………………….. Tabacco………………………………………………..	**---** **80**			Vivai di piante legnose e di vite	(1) Solo applicazione al terreno al momento della semina. Usi essenziali riconosciuti ai sensi della Decisione del Consiglio 2003/199/CE fino al 31.12.2007
AZOSSISTROBINA (fungicida)	Fragola……………………... Vite…………………………... Cipolla, aglio, scalogno, carota, carciofo, lattughe e simili, erbe fresche, sedano, fagiolino……….......... Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, zucca, cocomero……. Cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo di Bruxelles, pisello, fagiolo……………………........................ Asparago……………………………………………. Porro……………………………............................... Frumento, orzo……………………......................... Riso…………………………………………………. Barbabietola da zucchero………..............................	**3** **21** **7** **3** **14** **---** [(1)] **15** **35** **28** **21**				(1) Trattamento alla pianta dopo la raccolta dei turioni

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
BIFENTRIN (insetticida - acaricida)	Limone	**31**			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	
	Arancio, mandarino, melo, pero, pesco, susino, vite da vino	**21**				
	Nocciolo, castagno, fragola	**14**				
	Albicocco , ciliegio, amarena, mirabolano, vite da tavola	**7**				
	Carota, ravanello, rafano, sedano-rapa, cavolo broccolo, cavolfiore, cavoli a testa, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, rucola, dolcetta, melone, cocomero, zucca, mais dolce, mais da granella	**7**				
	Peperone	**14**				
	Pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchino, pisello	**7**				
	Fagiolino, fava, porro, radicchio	**3**				
	Colza	**240**				
	Cotone	**---**				
	Frumento	**42**				
	Barbabietola da zucchero	**7**				
	Tabacco	**3**				
	Floreali, ornamentali, forestali	**---**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
IPRODIONE (fungicida)	Melo (*), pero (*), fragola……………	**21**	Limoni (1)…………	**30**	Concia delle sementi di cereali (escluso mais e sorgo), aglio, patata, barbabietola da zucchero. Trattamenti alle piantine portaseme di barbabietola da zucchero. Tappeti erbosi di graminacee per campi da golf e campi di calcio.	Applicazione alla coltura e al terreno. (1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'Autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962. (*) In campo (**) In serra
	Mandorlo, ciliegio, susino……………	**40**	Mele (1), pere (1)…………	**10**		
	Albicocco, pesco, nettarino……………	**3**				
	Vite……………	**28**				
	Actinidia……………	**15**				
	Aglio……………	**---**				
	Solanacee, cavolfiori, cavolo cappuccio……………	**21**				
	lattughe e simili (*) (**)……………	**21** (*) **14** (**)				
	Zucca……………	**7**				
	Colza……………	**45**				
	Frumento……………	**73**				
	Orzo……………	**---**				
	Riso……………	**28**				
	Floreali, ornamentali……………	**---**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
LAMBDA CIALOTRINA (insetticida)	Arancio, mandorlo, nocciolo, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, fragola, lampone, ribes nero, uva spina, actinidia	**7**	Cereali in granella……	**--** [1]		Divieto di impiego in serra.
	Vite	**21**				
	Carota, ravanello, aglio, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, fagiolino, finocchio, porro, lenticchia	**3**				
	Cetriolo, cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci, cavoli di Bruxelles, cicoria, fagiolo, pisello, fava, sedano, carciofo	**7**				
	Rucola	**7**				
	Spinacio, bietola da foglia e da costa	**10**				
	Arachide, soia, colza, ravizzone, cotone	**15**				
	Girasole	**70**				
	Patata	**15**				
	Luppolo	**15**				
	Barbabietola da zucchero	**7**				
	Frumento, orzo, segale, avena, sorgo	**30**				
	Mais	**15**				
	Erba medica	**7**				
	Prati, pascoli, mais, loglio, barbabietole da foraggio	**15**				
	Tabacco	**60**				
	Floreali, ornamentali, forestali	**---**				

[1] Prima della molitura, per l'avvio al consumo, sia umano sia animale, i cereali vanno sottoposti ad un'idonea pulitura mediante vagliature, ventilazione con aria compressa, spazzolatura ad acqua e decorticazione.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
PIMETROZINA (insetticida)	Limone, mandarino, arancio…………	21				(*) In campo
	Melo, pero, pesco…………	14				(**) In serra
	Pomodoro, peperone, melanzana, melone, cocomero, cetriolo, zucchino…………	3				
	Lattughe e simili…………	7 (*) 14 (**)				
	Patata…………	7				
	Tabacco…………	14				
	Floreali e ornamentali…………	---				

07A09148

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 ottobre 2007.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla C.M.I. S.r.l.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia lavoro S.p.a. e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 15 maggio 2007, tra la Regione stessa e le parti sociali, relativo alla C.M.I., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 2), 3), 6) e 7);

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 15 maggio 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la C.M.I. S.r.l. della concessione del trattamento di C.I.G.S. in deroga, per un numero massimo pari a ventisette lavoratori in forza alla Società stessa con decorrenza dall'8 maggio 2007 e fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, datata 18 giugno 2007 e pervenuta il 22 giugno 2007, come integrata dalla nota correttiva prot. n. 9987 del 13 settembre 2007;

Vista, inoltre, l'ulteriore documentazione del 13 settembre 2007, consegnata, in pari data, all'ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito e pervenuta in allegato alla relazione ispettiva prot. n. 10160 del 18 settembre 2007;

Considerata la predetta relazione ispettiva;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 15 maggio 2007, in favore del personale della C.M.I. S.r.l., in forza presso l'unità aziendale sita in Itri (Latina) - Via degli Artigiani, s.n.c., per un massimo di ventisette lavoratori, compresi nell'allegato elenco generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dall'8 maggio 2007 al 31 dicembre 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

Art. 3.

La Società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile di ventisette lavoratori —, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia lavoro S.p.a., alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, altresì, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia lavoro S.p.a., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia lavoro S.p.a., ente strumentale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. L'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. L'azienda, almeno con la cadenza trimestrale prevista dalla richiamata nota prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007 della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione o, quando necessario, su richiesta, fornirà ad Italia lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2007

Il direttore regionale: BUONOMO

07A09157

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 ottobre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 27 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2001, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è stato autorizzato ad effettuare in controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 14 settembre 2001;

Visto il decreto 27 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, con il quale all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è stata rinnovata l'autorizzazione ad effettuare in controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 27 settembre 2004;

Vista l'istanza presentata in data 2 ottobre 2007 da «CSQA Certificazioni Srl» intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Considerato che non sono mutate le condizioni previste dal sopra citato decreto;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Articolo unico

All'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si rinnova l'autorizzazione per tre anni, a far data del presente decreto, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/1998 della Commissione del 25 novembre 1998;

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2007

Il direttore generale: La Torre

07A09172

DECRETO 15 ottobre 2007.

Modifica del decreto 20 luglio 2006, concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano», registrata con regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 20 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2006 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Vista la nota del 21 settembre 2007, numero di protocollo n. 164722, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione europea il disciplinare di produzione modificato in accoglimento alle richieste avanzate dalla stessa;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento alle richieste della Commissione europea e trasmesso alla stessa con nota del 21 settembre 2007, numero di protocollo n. 164722;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 20 luglio 2006 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 21 settembre 2007, numero di protocollo n. 164722 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2007

Il direttore generale: La Torre

07A09173

DECRETO 18 ottobre 2007.

Modifica del decreto 28 dicembre 2006, concernente: «Trasferimento delle risorse per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura da Sviluppo Italia S.p.a. a ISMEA».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, commi 42, 43 e 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il comma 44 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che stabilisce in un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2007, n. 5, con il quale è stata data attuazione finanziaria alla predetta normativa;

Ritenuto opportuno modificare il predetto decreto interministeriale per consentire all'ISMEA di esercitare le funzioni relative agli interventi di cui al Titolo I, Capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ferme restando le modalità previste dal predetto decreto e dalle relative disposizioni attuative.

Decreta:

1. All'art. 1 del decreto 28 dicembre 2006, citato in premessa, il comma 1 è così sostituito:

«1. Per la definitiva attuazione di quanto disposto dall'art. 4, commi 42, 43 e 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, l'ISMEA esercita le funzioni relative agli interventi di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ferme restando le modalità previste dal predetto decreto e dalle relative disposizioni attuative».

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 ottobre 2007

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A09189

DECRETO 25 ottobre 2007.

Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento delle direttive 2007/48/CE e 2007/49/CE della Commissione del 26 luglio 2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207, del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà delle specie di piante orticole di cui all'allegato 3 della citata legge n. 195/76, al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2006, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà di specie di ortaggi nel registro nazionale in attuazione della direttiva 2006/127/CE della Commissione del 7 dicembre 2006;

Viste le direttive 2007/48/CE e 2007/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, che modificano le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi;

Considerata la necessità di recepire le direttive 2007/48/CE e 2007/49/CE;

Decreta:

Art. 1

L'art. 1 dei decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. Per l'iscrizione delle varietà di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionale di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà, devono essere conformi alle linee direttrici di cui agli allegati I e II della direttiva 2007/48/CE e degli allegati I e II della direttiva 2007/49/CE. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione delle varietà delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE».

Art. 2.

Il decreto ministeriale 12 aprile 2006 e il decreto ministeriale 12 marzo 2007, di cui alle premesse, sono abrogati.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A09281

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agritrekking Alto Molise - P.S.C. a r.l.», in Agnone.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale GAB n. 87 del 2 aprile 2007 con il quale la cooperativa «Agritrekking Alto Molise - P.S.C. a r.l.», con sede in Agnone (Isernia), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Maselli Laura ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 luglio 2007 con la quale la dott.ssa Maselli Laura rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Ciampittiello Anna, nata a Frosolone (Isernia) il 28 novembre 1965, residente a Isernia, in corso Garibaldi n. 187 è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Agritrekking Alto Molise - P.S.C. a r.l.», con sede in Agnone (Isernia), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale gab. n. 87 del 2 aprile 2007, in sostituzione della dott.ssa Maselli Laura, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09180

DECRETO 25 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.C.E.A.L. - Consorzio fra cooperative edili e di abitazione di Latina, società cooperativa a r.l.», in Latina.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2007 con il quale la cooperativa «CO.C.E.A.L. - Consorzio fra cooperative edili e di abitazione di Latina - Società cooperativa a r.l.», con sede in Latina è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Nicola Calandrini ne è stata nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 giugno 2007 con la quale il rag. Nicola Calandrini rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Mattia Valente, nato a Napoli il 19 marzo 1943, residente in Latina a via Pontinia n. 51/A è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CO.C.E.A.L. - Consorzio fra cooperative edili e di abitazione di cooperativa a r.l.», con sede in Latina, già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 8 gennaio 2007, in sostituzione del rag. Nicola Calandrini, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09181

DECRETO 25 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Socoter - Società cooperativa trasporti espressi refrigerati a r.l.», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale GAB n. 11 del 7 marzo 2007 con il quale la cooperativa «Socoter - Società cooperativa trasporti espressi refrigerati a r.l.», con sede in Milano è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Magnarini Giorgio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 luglio 2007 con la quale il dott. Magnarini Giorgio rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Stefano Verna, nato a Milano l'11 luglio 1964, con studio in Milano a corso Italia n. 6 è nominato commisario liquidatore della società cooperativa «Socoter - Società cooperativa trasporti espressi refrigerati a r.l.», con sede in Milano, già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale GAB n. 11 del 7 marzo 2007, in sostituzione del dott. Magnarini Giorgio dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09182

DECRETO 8 ottobre 2007.

Revoca parziale del decreto 2 novembre 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativo allo scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Visto il decreto dirigenziale n. 99 del 2 novembre 2004 della Direzione provinciale del lavoro di Roma con cui si dispone, tra l'altro, lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa Piccola società cooperativa agricola - Edilizia Colle Miciano a r.l., con sede in Roma, codice fiscale n. 01944100583;

Considerato:

che alla cooperativa non è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

che la società cooperativa è attiva ed operante;

che nel sopra citato decreto non emerge in modo univoco la motivazione dello scioglimento in quanto il provvedimento motiva in modo generico lo scioglimento di sei enti cooperativi senza entrare nel dettaglio di ogni singolo sodalizio;

Vista l'istanza di annullamento del decreto sopra menzionato, prodotta a questo Ministero in data 13 giugno 2007 dall'amministratore unico della cooperativa;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'annullamento del decreto suddetto, nella parte in cui esso dispone lo scioglimento della cooperativa de qua, in quanto il provvedimento risulta contenere evidenti vizi di legittimità ed in quanto risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione dell'atto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 99 del 2 novembre 2004 emesso dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento e conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della società cooperativa Piccola società cooperativa agricola - Edilizia Colle Miciano a r.l., con sede in Roma, codice fiscale n. 01944100583, costituita in data 9 aprile 1975, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A09111

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 settembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Izabela Jolanta Trepka, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di compimento della scuola d'insegnamento primario, conseguito il 19 giugno 1986 presso la Scuola di avviamento all'insegnamento di Olkusz; diploma di laurea in pedagogia con la specializzazione in insegnamento primario, rilasciato il 28 maggio 1991 dalla Scuola Superiore di Pedagogia di Kielce; diploma di laurea in pedagogia, rilasciato il 3 aprile 1997 dall'Università degli studi di Torino; posseduto da Izabela Jolanta Trepka, nata a Zawiercie, il 14 gennaio 1966, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane:

dell'infanzia;

di istruzione primaria;

di istruzione secondaria nella classe di concorso: 36/A «Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 settembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A09044

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 ottobre 2007.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici a trasferire la propria sede da Reggio Calabria, via Pio XI, n. 68 a via Mercato - ex CIAPI - Catona.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Reggio Calabria, via Pio XI n. 68, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto del direttore generale del Servizio per l'autonomia e gli studenti in data 31 luglio 2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici ed è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto del direttore generale per l'Università in data 28 luglio 2004, con il quale la predetta scuola, a modifica del decreto in data 31 luglio 2003, è autorizzata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale articolati nei due indirizzi di mediatori linguistici e mediatori interculturali e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38, del 2002;

Vista l'istanza con la quale la scuola sopra richiamata chiede il trasferimento della propria sede da Reggio Calabria, via Pio XI, n. 68 a Catona (Reggio Calabria), via Mercato ex CIAPI;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 19 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzato il trasferimento della scuola superiore per mediatori linguistici di Reggio Calabria, da Reggio Calabria via Pio XI, n. 68 a Catona (Reggio Calabria), via Mercato ex CIAPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A09209

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 luglio 2007.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio Sandalia S.c. a r.l. - Aggiornamento. (Deliberazione n. 55/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006,

n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 marzo 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72/1999), riguardante le ulteriori attività ammissibili e le priorità regionali relative al settore turistico alberghiero;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 2001, e successive modifiche, sulle ulteriori attività ammissibili di cui al punto 7 del citato testo unico e sulle priorità regionali di cui all'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995;

Considerato, inoltre, che la regione Sardegna si è dichiarata disponibile ad un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare pubblico concesso, nei limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 38 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181/2001), come rettificata dalla delibera 15 novembre 2001, n. 102 (*Gazzetta Ufficiale* 36/2002), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma con il Consorzio Sandalia S.c. a r.l., che prevede un articolato piano di investimenti nel settore turistico nella zona nord-orientale delle province di Sassari e Nuoro, aree ricomprese nell'Obiettivo 1, coperte da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E., da attuarsi attraverso la realizzazione di 27 iniziative imprenditoriali oltre a 5 iniziative immateriali, per investimenti ammessi complessivi pari a 103.540.312 euro, da realizzarsi entro il 2003 a fronte dei quali è stata riconosciuta un'agevolazione calcolata nel limite dell'80% della misura massima consentita, per un importo complessivo di 50.794.569 euro (di cui 35.556.509 euro a carico dello Stato e i restanti 15.238.060 euro a carico della regione Sardegna) e un'occupazione aggiuntiva prevista in 672 U.L.A.;

Vista la propria delibera 20 dicembre 2004, n. 68 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85/2005), con la quale è stato prorogato al 23 aprile 2005 il termine di ultimazione degli investimenti previsti dal contratto;

Vista la propria delibera 29 luglio 2005, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107/2006), con la quale il termine per la realizzazione delle iniziative previste dal contratto di programma di cui sopra è stato ulteriormente prorogato al 23 aprile 2006, ad eccezione delle iniziative relative a Tu.Sa S.r.l., Salmaghe S.r.l., CSV S.r.l., Porto Ainu S.r.l. e CSA S.r.l., per le quali tale termine è stato fissato al 30 giugno 2009;

Vista la nota n. 0010738 del 27 giugno 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha proposto l'aggiornamento del contratto di programma sopra indicato, che prevede il definanziamento delle iniziative non realizzate e la variazione del programma di investimenti relativo alla ditta CSA S.p.A. (ex CSA S.r.l.) con conseguenti riduzioni delle agevolazioni concesse e dell'occupazione aggiuntiva inizialmente prevista, nonché la modifica della compagine sociale della stessa società;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma Consorzio Sandalia S.c. a r.l. di cui alle premesse, nonché la modifica della compagine sociale di CSA S.p.A., come specificato nella nota n. 0010738 del 27 giugno 2007, citata in premessa.

Il contratto aggiornato prevede investimenti pari a 87.659.875 euro, così come specificato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 38.459.839 euro, di cui 26.921.888 euro a carico dello Stato e la restante somma di 11.537.951 euro a carico della regione Sardegna.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 508 U.L.A. (unità lavorative annue).

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con le citate delibere n. 38/2001, n. 68/2004 e n. 84/2005.

5. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla Segreteria di questo Comitato copia del Contratto aggiornato entro trenta giorni dal suo perfezionamento.

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanza, foglio n. 256

ALLEGATO *Tabella*

CONTRATTO DI PROGRAMMA CONSORZIO SANDALIA scarl - AGGIORNAMENTO

	SOCIETA'	LOCALIZZ.	INVESTIMENTI	AGEVOLAZIONE	OCCUPAZIONE	% DELL'AGEVOLAZ. MAX CONSENTITA
1	Baia dei Pini srl	Budoni	12.520.000	5.450.877	75	80
2	Bellavista Srl (ampliamento)	Dorgali	1.564.000	727.489	11	80
3	Bellavista Srl (nuovo impianto)	Dorgali	2.620.000	1.153.082	16	80
4	Canu Salvatore srl	Budoni	2.863.000	1.125.835	16	80
5	Centro Sviluppo Alberghiero SpA (CSA SpA)	Budoni	24.562.000	9.905.448	94	80
6	CIET Piemonte SpA	S. Teodoro	17.723.000	7.851.696	61	80
7	Co.Ve.Im. Srl	Budoni	2.236.000	1.045.276	9	80
8	Fresi Mario srl	S. Teodoro	3.315.000	1.529.217	11	80
9	Gallura Srl	Budoni	1.201.900	540.981	5	80
10	Immobiliare Nord Est Srl	Budoni	2.125.000	988.760	10	80
11	Luddui srl	Budoni	1.063.000	502.327	6	80
12	Magi srl	Budoni	1.134.000	520.399	14	80
13	Porto Ainu srl	Budoni	4.203.959	2.037.433	70	80
14	Salamaghe srl	Budoni	2.169.119	1.063.705	15	80
15	Tu.Sa. Turismo Sardo Srl	Budoni	3.198.000	1.555.919	53	80
16	Progetto Sardegna sas di Puletti Danilo	Budoni	202.000	77.019	3	80
17	C.S.V srl.	Budoni	1.157.896	573.092	12	80
18	Te.Ma. Snc di Cossu Manlio & C	Budoni	1.377.000	652.669	8	80
19	Le Terre di Ventroni Tonina	S. Teodoro	1.006.000	467.004	8	80
20	Consorzio Sandalia scarl Banca Dati Lavoro		43.000	11.130	2	80
21	Consorzio Sandalia scarl Georeferenziazione Siti		256.000	126.822	3	80
22	Consorzio Sandalia scarl cd Rom e Portale Internet		1.120.000	553.659	6	80
	TOTALE		**87.659.875**	**38.459.839**	**508**	

07A09251

DELIBERAZIONE 4 ottobre 2007.

Schema di convenzione unica tra ANAS S.p.a. e Società di progetto Autostrada Asti-Cuneo S.p.a. (Deliberazione n. 110/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che all'art. 2, comma 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Vista la delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), con la quale, ai sensi del punto 20 della delibera di cui sopra, è stato istituito presso la Segreteria di questo Comitato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, qui di seguito denominato NARS;

Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante direttive per la modifica della composizione del NARS;

Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la nota 27 aprile 2007, n. 150, del Ministero delle infrastrutture, con la quale è stata richiesta, tra l'altro, l'iscrizione — all'ordine del giorno della seduta di questo Comitato — dello schema di convenzione tra ANAS S.p.a. e Società di progetto Autostrada Asti-Cuneo S.p.a.;

Visto il parere del NARS, che nella seduta del 22 maggio 2007 ha espresso parere favorevole in merito alla rispondenza della suindicata convenzione al dettato della delibera n. 1/2007 e alla normativa vigente di settore, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni e che si proceda con priorità assoluta all'elaborazione delle linee-guida di cui agli articoli 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 1/2007 ed all'aggiornamento dello schema di piano finanziario allegato agli atti convenzionali, segnalando la necessità che tutte le convenzioni, ivi inclusa quella in esame, siano adeguate alle citate linee-guida e allo schema di piano finanziario aggiornato;

Considerato che, con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 2003, ANAS S.p.a. ha indetto licitazione privata per l'affidamento del completamento della progettazione, della realizzazione e della gestione del collegamento autostradale a pedaggio tra le città di Asti e di Cuneo mediante contratto di concessione — ex art. 19, commi 2 e 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni — con una società, da costituirsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 37-*quinquies* della medesima legge, partecipata in misura minoritaria dalla stessa ANAS;

Considerato che con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), questo Comitato — ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 — ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che, all'allegato 1, include — tra i «Sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale padano — l'infrastruttura «Autostrada Asti-Cuneo»;

Considerato che tra gli interventi previsti nel Piano pluriennale della viabilità nazionale 2003-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 18 marzo 2005, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/2005), figura l'infrastruttura «Autostrada Asti-Cuneo» con un importo di euro 1.305.790.000 e che nella relativa relazione sono riportati i contributi assegnati all'opera;

Considerato che l'opera è anche compresa nel Contratto di Programma ANAS 2003-2005, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 maggio 2005, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2005), con il medesimo importo di euro 1.305.790.000 e con la previsione di un finanziamento ANAS di euro 200.000.000;

Considerato che, con nota 23 maggio 2007, n. 176, il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso copia del foglio 27 novembre 2006, n. CDG-0121817-P, in precedenza inoltrato al Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale l'ANAS ha specificato che la propria quota di partecipazione al capitale sociale della suddetta Società di progetto, pari a euro 70.000.000, e il citato contributo pubblico di euro 200.000.000, oltre IVA, sono assicurati da cinque contratti di finanziamento stipulati in data 11 aprile 2002 con la banca Dexia-Crediop ed attivati — ai sensi dei decreti dell'allora Ministro dei lavori pubblici 2 ottobre 2000, n. 773/UT/IV, e 8 marzo 2001, n. 314/UT/IV, modificati con decreto 15 settembre 2004, n. 2767 — a valere sui limiti di impegno cui alle leggi 3 agosto 1998, n. 295, 23 dicembre 1998, n. 449, e 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che, con delibera del 23 maggio 2007, n. 29, questo Comitato ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sullo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.a. e Società di Progetto Autostrada Asti Cuneo S.p.a.;

Considerato che la Corte dei conti ha formulato alcuni rilievi in ordine alla citata delibera, con particolare riferimento alla mancata emanazione dei disciplinari per la predisposizione del sistema di contabilità analitica di cui alle delibere n. 1 e 39 del 2007;

Considerato che la Segreteria di questo Comitato, dopo aver trasmesso le controdeduzioni a tali rilievi fornite dal Ministero delle infrastrutture ed a seguito delle valutazioni istruttorie dell'organo di controllo, ha proceduto in accordo con il predetto Ministero, al ritiro della menzionata delibera, nel presupposto che la rilevanza dell'investimento e la specificità della situazione richiedessero maggiori approfondimenti e precisazioni da parte dell'amministrazione proponente;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture con nota del 24 settembre 2007, prot. n. 12553, ha fornito ulteriori precisazioni, in ordine alle motivazioni poste a base di alcune clausole convenzionali;

Ritenuto alla luce delle citate, argomentate precisazioni di cui alla nota del Ministro delle infrastrutture del 24 settembre 2007, prot. n. 12553, che allegata alla presente delibera ne forma parte integrante, di dover confermare i contenuti della delibera 23 maggio 2007, n. 29;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture che — tra l'altro — precisa di ritenere legittimo quanto previsto all'art. 3, punto 3.2, lettera *w)*, della convenzione in esame, ovvero che per l'affidamento dei lavori non sono da considerarsi terzi le società controllate e collegate indicate all'art. 10, punti 10.3 e 10.4, della stessa convenzione;

Prende atto

dei contenuti dello schema di convenzione unica da stipulare tra ANAS S.p.a. e la Società di progetto Autostrada Asti-Cuneo S.p.a. ed in particolare prende atto:

— che il procedimento concorsuale avviato con il citato bando di gara si è concluso con l'aggiudicazione a favore del raggruppamento Salt S.p.a. (mandataria), Grassetto Lavori S.p.a. e Itinera S.p.a., effettuata in via definitiva il 29 settembre 2005;

— che in data 1° marzo 2006 è stata costituita, ai sensi dell'art. 37-*quinquies* della legge n. 109/1994, la Società di progetto Autostrada Asti-Cuneo S.p.a. con la quale l'ANAS, in data 23 marzo 2006, ha stipulato una convenzione di concessione, che non ha peraltro acquisito efficacia a seguito della mancata emanazione del previsto decreto interministeriale di approvazione;

— che la convenzione all'esame regola la progettazione, la costruzione e l'esercizio del collegamento autostradale a pedaggio tra le città di Asti e di Cuneo, articolato in due tronchi tra di loro connessi a mezzo di un tratto di circa 19 km dell'autostrada Torino-Savona;

— che ciascuno dei tronchi è suddiviso in lotti, alcuni dei quali — puntualmente individuati e aventi un'estesa di km 39,506 — sono stati già realizzati o sono in corso di realizzazione da parte di ANAS e formano oggetto di concessione di mera gestione, mentre per i residui km 50,698 la concessione è di costruzione e gestione;

— che la durata della concessione è fissata in 27 anni e 6 mesi che decorrono dalla data di efficacia della convenzione, con scadenza indicata presuntivamente al 2035;

— che il costo delle opere nel piano finanziario allegato alla convenzione, che di questa è parte integrante, è stimato in euro 1.243.098.000 lordi (lavori e somme a disposizione) — che comprendono anche le spese, pari a euro 12.258.000, da rimborsare ad ANAS S.p.a. per i progetti definitivi ed esecutivi dei lotti messi in gara e da realizzare a cura del concessionario e in euro 988.382.000, al netto dell'ipotizzato ribasso d'asta stimato pari al 21,79%;

— che il suddetto piano finanziario prevede il completo ammortamento dell'opera a fine concessione;

— che è previsto un contributo pubblico a carico di ANAS S.p.a. pari a euro 200.000.000;

Delibera:

1. È valutato favorevolmente lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.a. e la Società di progetto Autostrada Asti-Cuneo S.p.a., alla luce della nota di precisazioni formulate dal Ministro delle infrastrutture con la citata nota del 24 settembre 2007, n. 12553, che allegata alla presente delibera ne forma parte integrante.

2. Resta fermo che la stesura definitiva della convenzione dovrà essere adeguata alle eventuali clausole diverse e/o integrative di cui alle emanande linee-guida citate in premessa e subordinatamente all'osservanza delle seguenti, ulteriori prescrizioni:

a) la convenzione dovrà riportare gli estremi della nota dell'ANAS in data 27 novembre 2006, meglio specificata in premessa, e dei decreti ministeriali del pari richiamati in premessa, a garanzia della copertura finanziaria del contributo di euro 200.000.000, nonché di euro 70.000.000 quale apporto al capitale sociale a carico della stessa ANAS;

b) all'art. 3, punto 3.7, deve essere abrogata l'espressione «eventuale valore di subentro»;

c) l'art. 11 della convenzione deve essere integrato in modo da prevedere una specifica procedura per l'aggiornamento e per l'eventuale revisione del piano finanziario;

d) il livello iniziale della tariffa deve essere fissato in modo da eguagliare il valore attuale dei ricavi da pedaggio e il valore attuale dei costi ammessi in relazione agli investimenti effettuati dall'avvio dei lavori sino all'entrata in funzione della prima tratta autostradale oggetto della convenzione;

e) devono essere precisati i valori del parametro X per i periodi regolatori successivi al primo e rilevanti ai fini dell'adeguamento annuale;

f) gli investimenti realizzati successivamente all'entrata in esercizio della prima tratta autostradale oggetto della convenzione dovranno essere remunerati esclusivamente dopo la loro realizzazione, ai sensi della delibera n. 1/2007;

g) il tasso di congrua remunerazione del capitale per gli investimenti previsti dalla convenzione in oggetto deve essere definito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale con evidenza dei valori attribuiti alle singole variabili;

h) gli importi delle sanzioni pecuniarie, previsti all'art. 26, punto 26.7, della convenzione, dovranno essere adeguati agli importi fissati dall'art. 2, comma 86, lettera *d)*, del decreto-legge n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006.

3. Il Ministero delle infrastrutture, in fase di sottoposizione a questo Comitato del progetto dell'opera ai sensi delle norme della citata legge n. 443/2001 e dei decreti legislativi attuativi, le cui disposizioni sono trasfuse nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presenterà il quadro economico aggiornato dell'intero collegamento autostradale all'esame, evidenziando le singole tratte già realizzate o in corso di realizzazione da parte dell'ANAS rispetto alle rimanenti da realizzare a cura del concessionario ed indicando il relativo costo e le rispettive coperture finanziarie.

Roma, 4 ottobre 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 254

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Prot. n. 12553 Roma, 24 settembre 2007

RELAZIONE

Oggetto: Convenzioni uniche. C.A.L./Pedemontana lombarda - C.A.L./Bre.
Be.Mi. - ANAS/Asti-Cuneo. Appunto in vista delle deliberazioni del CIPE del 28 settembre 2007.

Con proprie deliberazioni numeri 23, 24 e 29 del 2007 il CIPE aveva approvato gli schemi di convenzione unica indicati in oggetto.

Le deliberazioni erano state inviate alla Corte dei conti per la registrazione. In quella sede la Corte ha mosso dei rilievi cui, d'intesa, il Ministero delle infrastrutture e la Segreteria del CIPE hanno replicato.

Successivamente le medesime deliberazioni sono state ritirate, perché il CIPE avesse modo di deliberare nuovamente al riguardo, potendo nell'occasione far constare direttamente e più dettagliatamente una serie di precisazioni idonee a dare atto, anche nei riguardi della Corte dei conti, in occasione del successivo nuovo *iter* di registrazione, di una piena ed adeguata consapevolezza di alcuni aspetti inerenti i temi oggetto di deliberazione.

Ai fini ora richiamati, si esprimono le seguenti considerazioni, con la proposta della loro approvazione da parte del CIPE quale parte integrante delle nuove deliberazioni che si assumeranno nella seduta del 28 settembre 2007. Se del caso, i testi delle deliberazioni introduttivamente richiamate, e che saranno sottoposti a nuova deliberazione nella seduta da ultimo citata, potranno essere integrati nella stretta misura occorrente e sulla scorta delle osservazioni che seguono.

A) *Linee guida.*

La questione interessa, in eguale misura, le tre convenzioni indicate in oggetto.

Si potrebbe dubitare del fatto che ANAS S.p.a. e C.A.L. S.p.a. potesse confrontarsi con le concessionarie, allo scopo di negoziare e confezionare le convenzioni ed i relativi piani economico-finanziari, senza prima attendere l'approvazione, con decreto interministeriale dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, delle c.d. «linee guida» previste dalla direttiva CIPE approvata con deliberazione del Comitato n. 1/2007 (v. punti 3.3 e 3.12 della direttiva citata), rimasta inalterata *in parte qua* anche dopo la successiva deliberazione CIPE n. 39/2007. Ciò, in particolare, perché si potrebbe dubitare della possibilità di verificare, altrimenti, l'effettiva applicazione della «metodologia del costo medio ponderato del capitale», pure contemplata dalla citata direttiva.

In proposito, si rappresenta quanto segue:

1) in ordine al primo aspetto, le delibere CIPE n. 1/2007 e n. 39/2007, in materia di regolazione economica del settore autostradale, prevedono che ANAS S.p.a. predisponga appositi «disciplinari» finalizzati a regolamentare il sistema di contabilità analitica, l'allocazione delle spese generali e l'ammissibilità massima dei costi.

Peraltro, le medesime deliberazioni stabiliscono dettagliatamente le modalità di determinazione delle grandezze essenziali dei piani economico-finanziari, come l'individuazione dei costi ammissibili, la remunerazione del capitale, l'applicazione della formula tariffaria, l'aggiornamento del piano finanziario, le modalità di recupero delle componenti economiche e l'allocazione dei rischi.

Conseguentemente, i citati «disciplinari» non possono introdurre nuove norme, rispetto a quelle già esistenti ed introdotte peraltro con fonti di rango superiore, bensì essenzialmente possono stabilire, procedure operative per assicurare attuazione alle disposizioni precettive contenute nelle leggi, nelle deliberazioni CIPE e nei testi convenzionali. Perciò, in ordine alla loro rilevanza rispetto alle convenzioni in argomento, non può non convenirsi sul fatto che tali «disciplinari» costituiscono piuttosto un *posterius*, non già un *prius*, per la formulazione dei piani economico-finanziari inerenti le predette convenzioni.

Ne consegue che, nella misura in cui i piani economico-finanziari annessi agli atti unici convenzionali risultano aderenti alle prescrizioni delle delibere CIPE, gli stessi non necessitano di modifiche in rapporto ai contenuti degli emanandi «disciplinari».

Pertanto, la mancata approvazione - allo stato - delle «linee guida» non incide sui contenuti dei piani economico-finanziari delle società concessionarie.

Le c.d. «linee guida», del resto, non si propongono di stabilire direttamente principi per la predisposizione dei piani economico-finanziari ma, piuttosto, di introdurre procedure di monitoraggio e controllo sulla gestione e sul rispetto degli obblighi convenzionali.

Quanto sopra vale anche con riferimento alla determinazione del livello di remunerazione del capitale investito, per quale la direttiva CIPE ha previsto il ricorso alla metodologia del costo medio ponderato del capitale (wacc).

Sotto altro e concorrente aspetto, vi è da considerare altresì che i punti 3.3 e 3.12 della direttiva di cui alla delibera CIPE n. 1/2007 (rimasti inalterati anche a seguito della delibera CIPE n. 39/2007) recitano in forma tale da non pretendere che le c.d. «linee guida» entrino necessariamente in vigore prima della sottoscrizione delle convenzioni uniche e dei relativi piani economico-finanziari. Non si dimentichi, del resto, che al momento e nella maggioranza dei casi le convenzioni uniche riguardano concessioni già in essere, rispetto alle quali il loro perfezionamento è occasionato solo da un aggiornamento dei relativi piani economico-finanziari.

Ad ogni modo, lo schema delle linee guida è proprio in questi giorni all'esame del NARS, per il parere di rito nei riguardi del CIPE.

Le considerazioni che precedono potrebbero formare oggetto, in forma sintetica, di un apposito «considerato» da introdurre nei preamboli degli schemi delle tre deliberazioni da sottoporre nuovamente al voto del CIPE nella seduta del 28 settembre 2007;

2) in ordine al secondo aspetto, la congrua remunerazione degli investimenti per le nuove opere è stata determinata in coerenza con quanto disposto dalla delibera CIPE n. 1/2007.

In particolare, è stato assunto un valore del costo medio ponderato del capitale che contempla il costo del capitale di terzi, al tasso corrente di mercato ed il costo del capitale proprio che riflette il grado di rischio tipico del settore.

Il costo medio ponderato del capitale è stato assunto al lordo dell'effetto fiscale.

Le misurazioni complessivamente eseguite hanno condotto ad un valore del costo medio ponderato del capitale tale da assicurare il raggiungimento di un livello adeguato del tasso interno di rendimento degli azionisti.

B) *Pedemontana lombarda e c.d. Arco di TEM.*

I due temi riguardano le convenzioni già approvate con delibere CIPE n. 23 e n. 24 del 2007.

1) In ordine al primo, relativamente alla possibile questione di massima se le opere assegnate al concessionario debbano essere quantificate nel loro costo complessivo e se dette opere, qualora quantificate nel loro costo complessivo, debbano essere corredate dal piano economico-finanziario, con riferimento ai secondi lotti delle tangenziali di Como e di Varese, che rientrano nel quadro economico complessivo ma non sono inseriti nel piano economico-finanziario allegato allo schema di convenzione unica, è opportuno precisare quanto segue.

Il CIPE con la delibera n. 77 del 29 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2006), di approvazione del progetto preliminare, ha, sotto l'aspetto finanziario, preso atto:

— che il suddetto piano (il piano predisposto dalla Pedemontana Lombarda S.p.a. e presentato al CIPE nel marzo 2006), che viene qui assunto quale documento indicativo delle modalità di copertura del costo dell'opera e che dovrà essere poi approvato dai Ministeri competenti nelle forme di rito, presuppone un contributo pubblico a fondo perduto di 2.750 meuro, da erogare a stato avanzamento lavori, pari al 60,31% del costo dell'opera e desunto in termini differenziali tra il fabbisogno complessivo, il capitale di debito reperibile dal progetto e l'ammontare di equity versato dai soci al fine di garantire al progetto e agli azionisti un adeguato rendimento del capitale investito;

— che è stata sviluppata anche una versione di piano finanziario limitata al lotto funzionale «tratta autostradale A9-Cesano Maderno-A51 e prime parti delle tangenziali di Varese e Como» del costo complessivo di 2.326,535 meuro (al netto della citata percentuale dell'11% sui lavori per presumibile ribasso d'asta), cui corrisponde una previsione di contributo a fondo perduto di 1.205 meuro, pari al 51,79% del fabbisogno finanziario complessivo;

e prescritto che:

— (Punto 2.1.) L'atto convenzionale in questione (nuova convenzione Concedente-Pedemontana Lombarda S.p.a.) definirà gli impegni reciproci delle parti anche sotto l'aspetto finanziario e potrà prevedere anche una realizzazione per tratte funzionali, in correlazione con le risorse disponibili, dando comunque priorità alla realizzazione delle Tangenziali di Como e di Varese;

— (Punto 2.2.) I Ministri competenti potranno procedere all'approvazione del nuovo atto convenzionale e dei relativi allegati solo allorché il contributo a carico dello Stato, nei termini indicati nella «presa d'atto» o nella minore entità che risulti necessaria a seguito di accertate o sopravvenute disponibilità o a seguito dell'ottimizzazione del quadro economico, potrà essere disposto con apposito provvedimento legislativo.

Pertanto, proprio in ottemperanza alle suddette prescrizioni e in ragione dell'attuale impegno finanziario dello Stato, limitato all'ammontare del contributo pubblico definito dai provvedimenti legislativi di cui all'art. 7 dello schema di convenzione, concedente e concessionario sono addivenuti al piano economico-finanziario allegato allo schema di convenzione che prevede una realizzazione per tratte funzionali, con il seguente ordine di priorità:

— 1° lotto della Tangenziale di Como (2,4 km) e relative opere connesse;

— 1° lotto della Tangenziale di Varese (4,8 km) e relative opere connesse;

— asse trasversale da Cassano Magnago a Osio Sotto/Dalmine (lotti A, B1, B2, C, D pari a 65,7 km).

La realizzazione dei secondi lotti delle tangenziali di Como e di Varese (di lunghezza pari, rispettivamente, a 6,6 km e a 5,8 km) è pertanto subordinata a successive disponibilità finanziarie da disporre con appositi provvedimenti legislativi. In tal caso concedente e concessionario procederanno d'intesa al riequilibrio del piano economico-finanziario.

La dinamica sopra rappresentata delinea una procedura di *working in progress*, ossia della realizzazione delle opere per stralci funzionali.

Tale metodologia operativa risulta pienamente coerente sia con i principi generali di efficienza e di buona amministrazione sia con quelli delle prescrizioni della delibera CIPE del 2006.

È opportuno inoltre specificare che le opere inserite nel piano economico-finanziario garantiscono piena funzionalità al collegamento autostradale in quanto è prevista la realizzazione completa della tratta principale da Bergamo a Malpensa e dei due lotti prioritari delle tangenziali di Como e di Varese, che rappresentano le tratte più rilevanti dei due sistemi tangenziali urbani (vedi cartografia allegata *sub*-1).

Va da ultimo precisato che l'intervento risulta attualmente in fase di progetto preliminare. Si rende pertanto necessario una nuova approvazione dell'opera da parte del CIPE sulla base del progetto definitivo il quale, come è noto, costituisce anche parametro di riferimento per la quantificazione della spesa a carico del concessionario. Ne consegue che ogni variazione agli elementi di spesa e/o al testo di convenzione dovesse nel frattempo ritenersi necessaria, potrà essere contemplata nel nuovo atto convenzionale da redigere in occasione dell'esame, da parte del CIPE, del progetto definitivo;

2) Per quanto attiene la realizzazione del c.d. Arco di TEM, non si deve dubitare del fatto che la sua menzione nell'accordo convenzionale con Bre.Be.Mi. S.p.a. possa valere ad eludere le norme comunitarie in tema di selezione dei concessionari né quelle interne in materia di copertura di oneri per realizzazioni infrastrutturali future.

Al riguardo, invero, occorre evidenziare che Bre.Be.Mi. S.p.a. sin dall'origine della sua concessione era obbligata ad assicurare (quanto all'innesto nel capoluogo lombardo) il collegamento alla viabilità locale mediante la realizzazione di due bracci di innesto alla s.p. Rivoltana e alla s.p. Cassanese, così come si evince dalla cartografia qui allegata *sub*-2. Pertanto, l'esecuzione di una tratta di adduzione (c.d. arco, inteso come arco di collegamento con le strade provinciali preesistenti) era già contemplata nel progetto posto a base di gara.

Tale previsione è stata successivamente superata dalla prospettiva di realizzare, mediante procedura di *project financing*, la Tangenziale Est Esterna di Milano: intervento infrastrutturale, questo, da affidare ad altro ed autonomo concessionario scelto con gara, nel rispetto dei principi posti in materia dalle fonti comunitarie.

Si è posto quindi il problema di un coordinamento degli interventi per assicurare la funzionalità dell'intera rete, e ciò per la sola ed esclusiva eventualità (possibile in astratto ma altamente improbabile allo stato) che TEM (Tangenziale Est Milano), nel suo insieme, non venga eseguita affatto ovvero non risulti eseguita, nel tratto a cavallo delle due strade provinciali sopra citate, nel momento in cui l'infrastruttura Bre.Be.Mi. giunga ad un grado di esecuzione tale da imporre l'innesto in queste due provinciali.

Sul punto il CIPE, in sede di approvazione del progetto preliminare del collegamento autostradale Brescia-Milano (delibera n. 93 del 29 luglio 2005), aveva previsto che:

«Per quanto concerne 1a relazione tra il Collegamento autostradale Brescia-Milano e la Tangenziale Est esterna, si prescrive che al

momento dell'avvio dei lavori della Brescia-Milano, ANAS [oggi C.A.L. S.p.a., subentrata ad ANAS S.p.a. nelle funzioni di concedente] dovrà garantire la realizzazione anche dell'Arco di Tangenziale Est Esterna e delle opere ad esso connesse.

Tale schema, con la Variante di Liscate, e con la riqualificazione e il potenziamento della s.p. n. 14 e s.p. n. 13, sono indispensabili per evitare pesantissimi fenomeni di congestione derivanti dal recapito della nuova autostrada Brescia-Milano sulla rete della viabilità secondaria della provincia di Milano.

ANAS in qualità di concedente dovrà garantire che la prescrizione sia posta in atto definendo modalità realizzative e di gestione dell'arco di tangenziale che si dovesse rendere necessario anticipare, rispetto all'effettiva attivazione della concessione della Tangenziale, al fine di garantire la contemporanea realizzazione con i lavori della Brescia-Milano».

Analoga disposizione è contenuta nella delibera CIPE del 29 luglio 2005, di approvazione del progetto preliminare della Tangenziale Esterna di Milano.

Ciò posto, è evidente che, nel caso di specie, non c'è esigenza di prevedere una apposita copertura finanziaria per l'arco in questione atteso che:

— viene realizzato un arco diverso solo morfologicamente rispetto a quello originario;

— la realizzazione dello stesso da parte della società Bre.Be.Mi. è soltanto una pura eventualità;

— qualora il costo dell'opera fosse stato incluso, fin da ora, nel piano economico-finanziario, si sarebbe giunti all'effetto paradossale di prevedere un incremento tariffario accollando all'utenza, in via anticipata, un onere connesso ad un intervento meramente «eventuale».

Sempre in relazione al tema riguardante il c.d. arco di TEM, si deve escludere che la soluzione prefigurata possa sospettarsi di un aggiramento della normativa comunitaria in materia di assegnazione di appalti pubblici, e ciò perché:

— l'eventuale affidamento dell'arco di TEM a Bre.Be.Mi. - come testualmente previsto nello schema di convenzione - dovrà in ogni caso avvenire «nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente»;

— «l'esercizio della facoltà riconosciuta al concedente (...) è subordinato ad esplicita autorizzazione del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da rilasciare previa presentazione del piano economico-finanziario rivisitato in modo da assicurare il riequilibrio in relazione al costo aggiuntivo di realizzazione e gestione del cosiddetto Arco di TEM» (periodo che verrebbe introdotto nella versione definitiva della convenzione, in recepimento di quanto disposto dal CIPE nella delibera del 17 maggio 2007).

Dai contenuti dell'art. 21-*bis* sopra richiamati emerge dunque che:

— con la convenzione di concessione non viene affidata in concessione a Bre.Be.Mi. la realizzazione del c.d. arco di TEM;

— detto affidamento costituisce una mera eventualità;

— l'aver previsto tale eventualità, pertanto, non identifica in alcun modo né la volontà di C.A.L. di non procedere all'affidamento della concessione di TEM mediante gara pubblica, nè la volontà di disporre fin da ora a favore di Bre.Be.Mi. l'esecuzione e la gestione del c.d. arco di TEM.

Ove il concedente dovesse optare per l'esercizio della facoltà che si riserva in contratto, l'affidamento:

— dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

— dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Può essere opportuno, comunque, che la quantificazione del costo dell'intervento, ammontante, nel totale netto, ad euro 147.756,08 ed individuata dalla concedente C.A.L. S.p.a., venga indicata in un apposito «considerato» della deliberazione CIPE di approvazione dello schema di convenzione.

C) *Interferenza autostrada-linea AV/CV.*

Sempre relativamente allo schema di convenzione C.A.L./Bre.-Be.Mi. è opportuno ricordare che il CIPE ha ormai approvato lo schema di contratto di programma RFI 2007-2007, parte investimenti, che la relativa deliberazione è già stata registrata dalla Corte dei conti (registro n. 5, foglio 134, del 18 settembre 2007) e che il testo negoziale è attualmente in Parlamento per il parere di rito da parte delle competenti Commissioni.

Questo schema di contratto contempla gli interventi ferroviari, e la previsione delle corrispondenti risorse necessarie, riguardanti la quota di opere ferroviarie che attengono a tale interferenza.

Al momento della replica ai rilievi mossi al riguardo dalla Corte dei conti (ossia alla data del 2 agosto 2007) ovviamente non si era in grado di fornire la pienezza di tali informazioni.

Oggi, invece, lo scenario è arricchito dalla esistenza di uno schema di contratto di programma RFI non soltanto già approvato dal CIPE e conosciuto dalla Corte dei conti ma altresì inoltrato al Parlamento per il parere.

Si può precisare che negli allegati che formano parte integrante di tale schema di contratto (tabella b04) risulta annoverato lo stanziamento di 155 meuro che, al netto di eventuali ribassi d'asta, vale a fronteggiare gli oneri di realizzazione, a tempo debito, dell'interferenza ferroviaria in argomento.

07A09130

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 15 ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Chieti.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Chieti

1. A decorrere dal 5 dicembre 2007 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Chieti, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A09126

DECRETO 15 ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Frosinone

1. A decorrere dal 6 dicembre 2007 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Frosinone, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A09127

DECRETO 15 ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Sarzana (Ufficio provinciale di La Spezia).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Sarzana

1. A decorrere dal 5 dicembre 2007 è attivata, presso la sezione staccata di Sarzana (Ufficio provinciale di La Spezia), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A09128

DECRETO 15 ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato (Ufficio provinciale di Alessandria).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova

automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato

1. A decorrere dal 30 novembre 2007 è attivata, presso la sezione staccata di Salò (Ufficio provinciale di Alessandria), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A09129

DECRETO 18 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Isernia, servizi di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL MOLISE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Isernia prot. n. 4704 del 26 settembre 2007 con la quale il direttore dell'ufficio ha comunicato che in data 8 e 9 ottobre 2007 i servizi di pubblicità immobiliare migreranno in ambiente «web» con l'attivazione del nuovo sistema informatico, provocando il fermo totale dei suddetti servizi;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi all'inizio della nuova automazione degli uffici dell'Agenzia del territorio - Servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Isernia - Servizi pubblicità immobiliare - è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente per il Molise, che in data 10 ottobre 2007 con nota prot. n. 235/2007 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale, dell'Agenzia del territorio, di Isernia — presso i servizi di pubblicità immobiliare — nei giorni 8 e 9 ottobre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 18 ottobre 2007

Il direttore regionale: DE NINNO

07A09135

PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Parma.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbrio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 9022 del 21 settembre 2007 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Parma, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio causa avvio del nuovo sistema informativo di pubblicità immobiliare nei giorni 2 e 3 ottobre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dall'avvio di nuove procedure informatiche;

Visto il benestare n. 11 (prot. 423) del 24 settembre 2007 dell'ufficio del garante del contribuente sul mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Parma;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Parma in data 2 e 3 ottobre 2007.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 8 ottobre 2007

Il direttore regionale: CESARO

07A09136

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA DI VARESE

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Viste le leggi sull'istruzione universitaria;

Visto il decreto rettorale n. 3577 dell'11 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2002, con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Università degli studi dell'Insubria;

Visto il decreto rettorale n. 6295 del 15 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 31 aprile 2004, con il quale è stato modificato lo Statuto dell'Università degli studi dell'Insubria con effetto dal 15 aprile 2004;

Visto il decreto rettorale n. 7988 del 25 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 131 dell'8 giugno 2005, con il quale è stato modificato lo Statuto dell'Università degli studi dell'Insubria con effetto dal 23 giugno 2005;

Vista la deliberazione del Senato Accademico del 14 marzo 2007 con la quale sono state approvate le modifiche all'art. 39, comma 1;

Vista la deliberazione del Senato Accademico del 13 giugno 2007 con la quale sono state approvate le modifiche agli articoli 11, 20, 22, 23, 41, 50, 51, 57, 63, 67, 69, 81, 103, 104 e 105;

Vista la nota, prot. 13560 del 21 settembre 2007, con la quale del Ministero dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche apportate;

Visti gli articoli 6 e 108 dello Statuto di Ateneo;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

1. Allo Statuto dell'Università degli studi dell'Insubria sono sostituiti gli articoli riportati nell'Allegato *A* «Articoli modificati».

2. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

3. Le modifiche allo Statuto di Ateneo entreranno in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 5 ottobre 2007

Il rettore: DIONIGI

ALLEGATO *A*

ARTICOLI MODIFICATI

TITOLO SECONDO

ORGANI DI ATENEO

CAPO I

Organi di governo

Art. 11.

Funzioni

1. Il Senato Accademico:

a) determina, sentito il Consiglio di amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e delle valutazioni del Nucleo di valutazione, e definisce le conseguenti priorità;

b) assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, e ne verifica l'attuazione e i risultati, avvalendosi delle indicazioni del Nucleo di valutazione;

c) esprime parere sul bilancio di previsione e sul piano edilizio;

d) definisce priorità e criteri in ordine alla ripartizione delle risorse per il funzionamento e lo sviluppo, ivi comprese quelle utilizzabili per il reclutamento del personale, tra le sedi e tra le strutture didattiche, di ricerca, di servizio, nonché per l'amministrazione centrale, anche formulando parametri minimi obbligatori per il loro impiego;

e) delibera, sentito il Consiglio di amministrazione, l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche nonché di centri interuniversitari;

f) delibera la costituzione e la soppressione di corsi di studio;

g) approva le modifiche allo Statuto;

h) approva i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche e scientifiche, ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio di amministrazione, sui quali esprime parere;

i) può rinviare motivatamente, per il riesame, le delibere in materia di didattica e di ricerca delle strutture al fine di assicurare il coordinamento delle attività;

j) dirime eventuali conflitti fra le strutture dell'università;

k) approva convenzioni e contratti attinenti l'organizzazione e il funzionamento della didattica e della ricerca;

l) esprime parere sull'ammontare della contribuzione degli studenti;

m) nel rispetto delle norme vigenti, può stabilire annualmente il numero degli iscritti a ciascun corso, su proposta della struttura didattica interessata, in relazione alle risorse disponibili e tenuto conto dei prevedibili sbocchi occupazionali;

n) designa il Collegio dei revisori;

o) designa i componenti del nucleo di valutazione;

p) elegge al suo interno la commissione di Ateneo per la ricerca scientifica per le questioni attinenti l'organizzazione ed il finanziamento della ricerca con il compito di formulare proposte e svolgere attività istruttoria nelle materie di sua competenza; può eleggere al suo interno altre commissioni con competenze consultive ed istruttorie. Della commissione fa parte il Rettore o un suo delegato;

q) esercita le competenze non affidate dallo Statuto ad altri organi dell'Ateneo.

CAPO II

Altri organi di Ateneo

SEZIONE I

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Art. 20.

Durata

Il nucleo resta in carica per la durata di un triennio accademico e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.

SEZIONE II

CONSIGLIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Art. 22.

Coordinatore

1. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un coordinatore. Il coordinatore convoca e presiede le riunioni, cura l'attuazione delle delibere. Il coordinatore resta in carica per la durata di un triennio accademico.

SEZIONE III

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 23.

Composizione

1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi più due supplenti, designati dal Senato Accademico e nominati dal Rettore tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o all'ordine dei Dottori commercialisti e dura in carica un triennio accademico.

2. Il Collegio elegge il Presidente al proprio interno, a maggioranza dei componenti effettivi.

TITOLO TERZO

STRUTTURE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE

SEZIONE II

CORSI DI STUDIO

Art. 39.

Presidente del Consiglio di corso

1. Il Presidente è un professore di prima fascia di ruolo a tempo pieno, eletto con le stesse modalità del Preside di facoltà, in quanto applicabili, e nominato con decreto del Rettore. Per i Consigli di corso di laurea l'elettorato passivo è limitato ai professori di prima fascia. Nel caso di motivata indisponibilità dei professori di ruolo di prima fascia, il Presidente potrà essere eletto fra i professori di seconda fascia di ruolo a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente due sole volte.

2. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni;

c) coadiuva il Preside nella vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti;

d) nomina, per delega del Preside, le commissioni degli esami di profitto.

3. Il Presidente può designare un Presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del Presidente vicario o in caso di suo impedimento, i compiti relativi sono svolti dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo.

SEZIONE III

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 41.

Organi

1. Sono organi della scuola il Direttore ed il Consiglio della scuola.

2. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola. È nominato dal Rettore su designazione elettiva del Consiglio della scuola, fra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio stesso. Dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile senza limitazione di tempo.

3. Il Consiglio della scuola è composto da professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori titolari di insegnamenti ufficiali, nonché da una rappresentanza degli specializzandi, secondo le modalità fissate dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Il Consiglio della scuola elegge il Direttore e adotta il programma delle attività, approvato dalle facoltà interessate. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, può proporre convenzioni con strutture pubbliche e private.

CAPO III

Dottorato di ricerca

Art. 50.

Finalità e istituzione

1. L'università istituisce ed organizza i corsi di Dottorato di ricerca, finalizzati alla formazione superiore nell'ambito di particolari settori della ricerca scientifica. Essi richiedono il previo conseguimento del diploma di laurea magistrale e hanno una durata non inferiore a tre anni.

2. I corsi di Dottorato consentono il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.

3. I Dottorati con sede amministrativa nell'Università dell'Insubria vengono istituiti su richiesta dei Dipartimenti o delle facoltà interessate, con deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza. La proposta deve indicare il Dipartimento che cura la gestione amministrativo-contabile del Dottorato, al quale verranno assegnate le risorse finanziarie per il funzionamento.

4. L'Università promuove l'istituzione di Dottorati in collaborazione con Atenei stranieri. La loro istituzione è deliberata con la medesima procedura; gli organi e il funzionamento sono regolati dall'atto istitutivo.

5. Dipartimenti e docenti dell'Università possono partecipare a corsi di Dottorato con sede amministrativa presso altri Atenei.

Art. 51.

Organi

1. Sono organi del Dottorato di ricerca il coordinatore ed il collegio dei docenti.

2. Il coordinatore è responsabile del funzionamento del Dottorato. È eletto dal collegio dei docenti di norma fra i professori ordinari a tempo pieno che ne fanno parte e nominato dal Rettore. Dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile anche consecutivamente.

3. Il collegio dei docenti è formato da professori di ruolo e da ricercatori, anche di sedi consorziate, indicati nella proposta di istituzione e nella richiesta annuale di attivazione. Il collegio dei docenti approva il programma delle attività didattiche e di ricerca dei dottorandi e ne valuta i risultati; può proporre convenzioni con enti pubblici e privati italiani ed esteri, con finalità di finanziamento e di utilizzazione di strutture di ricerca, anche attribuendo a loro ricercatori particolarmente qualificati funzioni di tutorato.

TITOLO QUARTO

CENTRI DI SERVIZI E DI RICERCA

CAPO I

Centri di servizi

Art. 57.

Funzionamento

1. L'organizzazione e il funzionamento dei Centri di servizi sono disciplinati da appositi Regolamenti deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I Regolamenti definiscono le competenze e la composizione degli organi e la loro durata, nel rispetto della distinzione tra compiti di indirizzo e di gestione, assicurando la rappresentanza delle aree disciplinari e del personale tecnico-amministrativo in servizio presso i centri, o delle strutture interessate negli organi di indirizzo.

CAPO II

Centri di ricerca

Art. 63.

Istituzione e soppressione

1. La Costituzione dei Centri di ricerca ha luogo con deliberazione del Senato Accademico su proposta di uno o più professori e/o ricercatori, previo parere dei rispettivi Dipartimenti di afferenza, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza. L'atto istitutivo stabilisce l'afferenza del centro a un Dipartimento.

2. La soppressione ha luogo su proposta degli afferenti al centro, approvata a maggioranza, o su proposta del Dipartimento di afferenza.

CAPO III

Centri speciali

Art. 67.

Istituzione

1. Possono essere istituiti centri speciali, finalizzati alla promozione di attività di ricerca e didattiche in aree culturali dove non siano presenti competenze adeguate nell'Ateneo. I centri speciali sono istituiti, su proposta di almeno tre professori e ricercatori, con delibera del Senato Accademico, sentite le facoltà dove siano presenti insegnamenti in aree disciplinari affini, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.

2. All'atto dell'entrata in vigore dello Statuto è centro speciale l'«International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities».

Art. 69.

Verifica dell'attività

Ogni tre anni accademici il Senato Accademico verifica l'attività dei centri speciali, e delibera la continuazione dell'attività o la soppressione. I centri speciali sono comunque soppressi con l'attivazione di un corso di laurea o di un Dipartimento nella medesima area.

TITOLO QUINTO

ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

CAPO III

Indennità di funzione e compensi

Art. 81.

Indennità e compensi

1. Il Consiglio di Amministrazione determina la misura dell'indennità dovuta per lo svolgimento delle funzioni di Rettore e Rettore Vicario.

2. Il Consiglio di Amministrazione determina altresì, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità:

a) la misura di eventuali indennità, coperture assicurative e patrocinio legale relative alla partecipazione agli organi centrali di governo dell'Ateneo di cui al Titolo II dello Statuto e all'espletamento di funzioni istituzionali previste dallo Statuto;

b) la misura di eventuali compensi ed indennità per attività svolte in commissioni e in altri organismi costituiti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo o per delega rettorale;

c) nel rispetto della normativa vigente, il trattamento economico accessorio, correlato sia alle funzioni svolte che al raggiungimento dei risultati, del Direttore amministrativo, del Vice Direttore amministrativo, dei dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate.

3. Al personale universitario che partecipa ad organi di altri enti, su designazione dell'università o in rappresentanza della stessa, può essere riconosciuto dai predetti enti, ed a loro carico, nel rispetto della normativa vigente, un compenso o un'indennità per l'attività svolta.

TITOLO SETTIMO

NORME CONCLUSIVE

CAPO I

Norme comuni e finali

Art. 103.

Elezioni

1. Nelle elezioni, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, il voto è limitato ad un terzo dei nominativi da designare.

2. Gli organi si intendono validamente costituiti anche in caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze.

3. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze spetta agli studenti immatricolati per la prima volta da un numero di anni non superiore alla durata del corso in cui sono iscritti, più uno. L'elettorato attivo è attribuito agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di diploma, di dottorato e alle scuole di specializzazione.

Art. 104.

Durata dei mandati

1. I componenti elettivi degli organi dell'università, ove non diversamente disposto dallo Statuto, restano in carica tre anni accademici, e sono immediatamente rieleggibili per due soli mandati, salva diversa disposizione di legge. Una ulteriore rielezione può avvenire soltanto trascorso un periodo di tempo pari alla durata di un intero mandato. Gli studenti eletti negli organi dell'università restano in carica due anni.

2. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione, tranne quello delle rappresentanze studentesche che decorre dal 1° giugno successivo all'elezione. Nell'ambito degli organi collegiali le sostituzioni prima della scadenza naturale hanno efficacia fino alla successiva elezione dei componenti dell'organo.

3. In caso di elezione ad una carica accademica, ai fini della durata del mandato il periodo tra la nomina e la fine dell'anno accademico si computa solo se superiore ai sei mesi, e in tal caso come anno intero.

Art. 105.

Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. Ove non diversamente disposto dallo Statuto o dalla legge, la validità delle riunioni degli organi accademici richiede la presenza della maggioranza dei componenti, dedotti coloro che abbiano giustificato la loro assenza ma in ogni caso con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

2. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Tutte le riunioni degli organi accademici possono essere svolte tramite collegamento telematico, con le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.

07A09254

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 6 maggio 1996, n. 1885, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22.5.1996;

Vista la delibera del senato accademico del 21 maggio 2007, con la quale sono state deliberate delle proposte di modifica agli articoli 8, 21, 31, 33, 34, 43, 73 dello statuto di Ateneo e di aggiunta di nuovi articoli: 13-*bis*, 13-*ter*, 28-*bis* e 79;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 25 maggio 2007 con la quale è stato preso atto delle modifiche ed integrazioni proposte;

Visti i pareri espressi dai consigli di facoltà e di dipartimento in merito alle sopra citate modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del senato accademico del 23 luglio 2007, con la quale sono state approvate in via definitiva le modifiche e le integrazioni in questione;

Vista la nota rettorale n. 48522 del 30.7.2007 con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, sono state trasmesse al MUR le suddette proposte di modifica;

Vista la nota del 20 settembre 2007, prot. n. 3023, con la quale il MUR ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche di statuto di cui sopra;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla emanazione delle modifiche in questione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale 6 maggio 1996, n. 1885, viene modificato agli articoli 8, 21 31, 33, 34, 43 e 73 ed integrato con quattro nuovi articoli, 13-*bis*, 13-*ter*, 28-*bis* e 79, come di seguito riportato:

Art. 8.

Rettore

Modificati i punti 5a), 5c) ed integrato il punto 9

1. Il rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo.

2. Il rettore è garante del rispetto del presente Statuto, della libertà di ricerca e di insegnamento, dell'autonomia delle strutture decentrate, degli *status* del personale e dei diritti degli studenti.

3. Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;

b) vigilare su tutte le strutture e sui servizi amministrativi e contabili dell'Università, al fine di assicurare il rispetto di criteri organizzativi che garantiscano efficienza, trasparenza, efficacia ed individuazione delle responsabilità;

c) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, nei confronti del personale di ogni categoria;

d) emanare lo statuto, i regolamenti di Ateneo ed i regolamenti interni delle singole strutture, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;

e) predisporre lo schema generale del programma annuale di attività dell'Università ed elaborare la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Ateneo;

f) stipulare contratti e convenzioni riguardanti la didattica e la ricerca, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente statuto;

g) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;

h) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli organi di autogoverno che presiede, sottoponendoli per ratifica all'organo stesso nella seduta successiva;

i) nominare il direttore amministrativo;

j) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo;

4. Il rettore viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.

5. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i docenti, nonché ai ricercatori non confermati;

b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato;

c) a tutti i rappresentanti degli studenti in seno al senato accademico, al consiglio di ammninistrazione, ai consigli di facoltà, al consiglio di amministrazione dell'ERSU, al CASR e al CUS, alla data di indizione delle elezioni.

L'elettorato attivo spetta, altresì, agli studenti candidati primi dei non eletti, appartenenti alle due liste più votate, nel numero indicato a fianco di ciascuno dei sottoelencati organi:

senato accademico: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda;

consiglio di amministrazione dell'Università: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda;

consiglio di amministrazione dell'ERSU (studenti di primo livello): n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;

C.A.S.R.: n. 1 studente della prima lista e 1 della seconda;

CUS: n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;

consigli di facoltà: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda.

Gli studenti-candidati di cui al comma precedente devono aver mantenuto lo stesso *status* di studente posseduto al momento delle elezioni delle rappresentanze studentesche.

L'impossibilità di attingere alla graduatoria di ogni singola lista, per mancanza di candidati, determinerà la riduzione del numero degli studenti titolari dell'elettorato attivo.

Il numero di cui al punto *b)* è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.

6. Convocazione del corpo elettorale e presentazione delle candidature sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo

7. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano dei professori di prima fascia, è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per tre anni a partire dal successivo anno accademico.

9. Il rettore designa un pro-rettore vicario scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il pro-rettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.

L'ufficio di pro-rettore è incompatibile con la carica di preside, di vice preside, di presidente di corso di studio, di direttore di dipartimento, di responsabile di unità decentrata e di presidente e componente del nucleo di valutazione.

10. Il rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno.

Art. 13-*bis*.

Collegio dei direttori di dipartimento
(nuovo)

Il collegio dei direttori di dipartimento è costituito dai direttori di dipartimento.

Esso è l'organo di coordinamento interdipartimentale ed ha funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali della ricerca.

Il collegio svolge funzioni consultive con particolare riguardo al regolamento amministrativo contabile ed ai regolamenti dei dipartimenti, alla elaborazione del piano di sviluppo, alla ripartizione dei finanziamenti per la ricerca scientifica e per le attrezzature didattiche e comunque su ogni argomento che il rettore o altri organi dell'Università intendano sottoporre al suo esame. Inoltre dà parere sui dottorati.

Il collegio elegge nel suo seno un presidente; l'attività dell'organo è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze.

Art. 13-*ter*

Consulta degli studenti
(nuovo)

La consulta degli studenti è organo di coordinamento costituito dai rappresentanti degli studenti in seno al senato accademico, al consiglio di amministrazione, all'ERSU, al CASR e al CUS, nonché da uno studente di ciascuna facoltà, che non risulti essere già rappresentante nei suddetti organi, eletto dai rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà.

La consulta può richiedere agli organi di governo la conduzione di indagini conoscitive sulle questioni riguardanti l'attività didattica, i servizi agli studenti, il diritto allo studio e le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)* della legge n. 341/1990 e successive modificazioni.

Le adunanze della consulta degli studenti sono pubbliche.

La consulta elegge nel suo seno il presidente; l'attività dell'organo è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Preside
(modificato il punto 5 ed integrato con il punto 7)

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e ne attua le deliberazioni.

Spetta in particolare al preside:

a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;

b) presentare la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base di quanto predisposto dai consigli dei corsi di studio;

c) partecipare alle sedute del senato accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dal regolamento.

2. Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà, di norma tra i professori di prima fascia a tempo pieno.

3. L'elettorato attivo spetta ai docenti della Facoltà ed alle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico amministrativo.

4. Le modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.

5. La carica di preside è incompatibile con quella di rettore, pro-rettore, presidente di corso di studio, direttore di dipartimento, membro del consiglio di amministrazione, responsabile di unità decentrate, con esclusione dei centri di gestione amministrativa della facoltà di appartenenza, e di presidente e componente del nucleo di valutazione.

6. Il preside designa fra i professori di ruolo un vice-preside, che lo coadiuva e in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Il vice-preside viene nominato con decreto del rettore.

7. L'ufficio di vice preside è incompatibile con la carica di rettore, di pro-rettore, di presidente di corso di studio, di direttore di dipartimento, di membro del consiglio di amministrazione, di responsabile di unità decentrate, con esclusione dei centri di gestione amministrativa della facoltà di appartenenza, e di presidente e componente del nucleo di valutazione.

Art. 28-*bis*.

Poli scientifico didattici
(nuovo)

1. L'Università istituisce, al fine di afferire al Politecnico del Mediterraneo, un polo scientifico tecnologico, dotato di autonomia gestionale ed amministrativa e costituito da strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio impegnate negli ambiti didattico scientifici, tecnologici e applicati del suddetto Politecnico.

2. L'Università, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può istituire, altresì, presso le sedi decentrate, poli

scientifico didattici, dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, ferme restando le attribuzioni degli organi di Ateneo e delle facoltà interessate.

3. La costituzione dei poli è approvata dagli organi di Governo, secondo le rispettive competenze.

Gli organi, la durata, le attribuzioni, l'organizzazione, il funzionamento dei poli sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo; per quanto attiene al polo di cui al 1 comma, il regolamento generale di Ateneo recepisce quanto stabilisce in merito l'intesa costitutiva del Politecnico del Mediterraneo.

Art. 31.

Organi del dipartimento
*(integrato con il punto 6-*bis*)*

1. Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio di dipartimento;

b) il direttore;

c) la giunta.

2. Il consiglio di dipartimento è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi e degli studenti secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli dipartimenti. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto. Il consiglio può deliberare di accettare, in seno allo stesso, rappresentanze di enti pubblici di ricerca, in regime di reciprocità.

3. Il consiglio di dipartimento elabora un regolamento che disciplini le attribuzioni dei diversi organi e il loro funzionamento. Il regolamento è approvato secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 3 del presente statuto.

4. Il consiglio di dipartimento delega alcune funzioni alla giunta in conformità alle norme del proprio regolamento.

5. Tutte le componenti hanno diritto a partecipare alle delibere del consiglio di dipartimento. I pareri relativi alle chiamate dei professori di ruolo sono espressi nella composizione prevista dalle norme di legge vigenti.

6. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno.

6-*bis*. L'ufficio di direttore di dipartimento è incompatibile con quello di rettore, di pro-rettore, di preside, di vice preside, di presidente di corso di studio, di responsabile di unità decentrate e di presidente e componente del nucleo di valutazione.

7. La giunta è formata di norma da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e da due ricercatori, oltre che dal direttore e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il segretario amministrativo ne fa parte con voto consultivo e funge da verbalizzante.

8. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato, nell'ambito delle singole componenti.

9. I membri della giunta durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta. Una eventuale successiva rielezione non può avvenire prima di un triennio d'intervallo.

Art. 33.

Istituti
(abrogato)

Art. 34.

Organi dell'Istituto
(abrogato)

Art. 43.

Centro linguistico
(cambiata la denominazione)

Centro linguistico e multimediale di Ateneo

1. Il centro linguistico e multimediale di Ateneo promuove la formazione linguistica degli studenti e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Può fornire inoltre, nel rispetto delle priorità istituzionali, attività di consulenza e formazione a favore di enti pubblici e privati.

2. Organi e loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione e funzionamento del centro linguistico e multimediale di Ateneo sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 73.

Riordino degli istituti
(abrogato)

Art. 79.

Norma transitoria
(nuovo)

Le incompatibilità tra uffici sancite con la delibera del senato accademico del 23 luglio 2007 non si applicano a coloro che hanno la titolarità alla data di pubblicazione delle suddette modifiche.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche e le integrazioni entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà, altresì, pubblicato all'albo e sul sito informatico dell'Ateneo.

Catania, 11 ottobre 2007

Il rettore: RECCA

07A09194

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 17 ottobre 2007, n. **14/0011107.**

Assunzioni di lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di lavoratori di pubblica utilità (LPU) di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, presso i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Articolo 1, comma 1156, lettera *f)* e lettera *f*-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), modificato e integrato dagli articoli 27 e 43 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159. Seguito circolare prot. n. 14/0006105 del 5 giugno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

1. *Premessa.*

Gli articoli 27 e 43 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, hanno previsto disposizioni che innovano la disciplina delle assunzioni dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 1, comma 1156, lettera *f)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Alla luce di ciò si rende necessario fornire le istruzioni connesse con le novità introdotte, nonché ridefinire la procedura complessiva di cui alla circolare specificata in oggetto.

L'art. 1, comma 1156, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che «in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo».

L'art. 27, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, ad integrazione e modificazione dell'art. 1, comma 1156, lettera *f)* sopra indicato, dispone quanto segue: all'art. 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente:

«*f*-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria è concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera *f)*, i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, della regione come sopra individuata sono equiparati ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle medesime regioni».

Il medesimo decreto-legge n. 159/2007, all'art. 43 dispone che: Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dall'art. 1, comma 1156, lettere *f)* ed *f*-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'art. 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza».

Il testo della presente circolare è stato condiviso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - UPPA e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - IGOP.

2. *Destinatari - condizioni per procedere alle assunzioni.*

Destinatari della norma in oggetto sono i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni di LSU che svolgono le relative attività con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, individuati dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che svolgono le relative attività presso i comuni medesimi.

Limitatamente alla regione Calabria, destinatari della norma sono i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per le assunzioni anche di LPU, individuati dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, che svolgono le relative attività presso i comuni medesimi.

Dette assunzioni dovranno essere effettuate nel limite massimo complessivo di n. 2.450 unità.

Per le assunzioni in questione è previsto l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000 — pari ad € 9.296,22 annui, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva — per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato (art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, richiamato dal comma 6 del medesimo art. 7).

Al riguardo, si chiarisce che, in considerazione della finalità della norma di cui al citato, art. 1, comma 1156, lettera *f)*, della legge n. 296/2006, volta a favorire la

stabilizzazione occupazionale degli LSU già impegnati nelle relative attività presso i comuni interessati, per poter beneficiare del contributo ivi previsto, le assunzioni devono essere a tempo indeterminato.

Peraltro, poiché la medesima norma di cui al precedente capoverso riconosce, a favore dei comuni che procedono alle assunzioni di LSU, l'intero contributo di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000, pari ad € 9.296,22 annui, per ogni lavoratore assunto, senza distinzione tra assunzioni a tempo parziale o a tempo pieno, anche in considerazione dei limiti di spesa imposti ai comuni dalla medesima legge n. 296/2006, il contributo sarà riconosciuto per intero, nelle ipotesi di contratto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale, purché siano assunzioni a tempo indeterminato.

Premesso che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non risultano soggetti al patto di stabilità interno, si rappresenta che ai medesimi, per le assunzioni di cui alla presente circolare, si applica esclusivamente il limite finanziario di cui all'art. 1, comma 562, 1° periodo, della legge n. 296/2006. Detta norma dispone che «per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004».

Per quanto riguarda l'armonizzazione di tale disposizione con la previsione dell'incentivo per ogni LSU assunto ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettera *f)*, della legge n. 296/2006, si chiarisce che la spesa annua per ogni soggetto assunto andrà calcolata detraendo l'ammontare dell'incentivo sopradetto, pari ad € 9.296,22. Invero, la quota di spesa non coperta dall'incentivo a carico del Fondo per l'occupazione incide sulla spesa complessiva di personale ai fini del rispetto, da parte dei comuni, della disposizione di cui all'art. 1, comma 562, 1° periodo della legge n. 296/2006.

Attesa l'evidente finalità della norma in oggetto — intesa a fronteggiare l'emergenza occupazionale anche mediante l'attribuzione di un incentivo a carico del Fondo per l'occupazione per la stabilizzazione degli LSU e degli LPU della regione Calabria — per le assunzioni di cui alla presente circolare si prescinde dalle cessazioni intervenute nell'armo 2006, vincolo previsto dal medesimo art. 1, comma 562, secondo periodo, della legge n. 296/2006.

L'art. 1, comma 1156, lettera *f)*, in esame, richiede, altresì, che i comuni che intendano procedere ad assunzioni di LSU presentino vuoti nelle relative dotazioni organiche del personale, vigenti alla data del 1° gennaio 2007.

L'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 159/2007 prevede, tuttavia, la possibilità di effettuare le assunzioni in questione «anche in soprannumero» rispetto alla dotazione organica vigente al 1° gennaio 2007, sempre nel rispetto dei vincoli finanziari previsti, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006.

Ne deriva che non sono legittimi gli ampliamenti della dotazione organica motivati esclusivamente dalla stabilizzazione degli LSU.

Nelle ipotesi di assunzione in soprannumero, i comuni non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza (art. 43, comma 1, 2° periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159).

Le assunzioni di LSU — e di LPU della regione Calabria — per effetto dell'art. 1, comma 1156, lettera *f)*, della legge n. 296/2006, possono avvenire «relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56», ovverosia nelle categorie A e B1, rispetto alle quali non è richiesto alcun titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

Pertanto, i requisiti richiesti ai comuni per l'accesso alle assunzioni previste dalla norma in esame sono i seguenti:

1) popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

2) ascrivibilità degli LSU da assumere alla categoria individuata dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000;

3) limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti della regione Calabria, ascrivibilità dei soggetti da assumere alla categoria individuata dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, oltreché alla categoria di cui al precedente punto n. 2).

3. *Modalità per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000.*

I comuni che, presentando i requisiti indicati nel precedente paragrafo 2, intendano procedere ad assunzioni di LSU — e di LPU della regione Calabria — dovranno presentare apposita domanda, entro il 31 dicembre 2007, mediante raccomandata a.r. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.

La domanda dovrà essere nuovamente presentata — conformemente ai criteri di cui alla presente circolare — anche dai comuni che hanno già provveduto ai sensi della precedente circolare n. 14/0006105 del 5 giugno 2007.

La domanda, in duplice copia, dovrà essere inviata sia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - Divisione III, via Fornovo, n. 8 - 00192 Roma, sia al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale della pubblica amministrazione, corso Vittorio Emanuele II n. 116 - 00186 Roma.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione procederà alla relativa istruttoria, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, per quanto di competenza.

La domanda, sottoscritta dal sindaco, dovrà contenere necessariamente, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi, conformemente allo schema allegato alla presente circolare:

a) apposita dichiarazione attestante che il comune ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni, predisposto dal Ministero dell'interno con l'ISTAT;

b) numero e relative generalità degli LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 che il comune intende assumere nelle qualifiche di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987 (categorie A e B1), con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato;

c) numero e relative generalità degli LPU di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 che i comuni della regione Calabria intendono assumere nelle qualifiche di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987 (categorie A e B1), con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato;

d) apposita dichiarazione che i soggetti da assumere rientrano, alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare, nel bacino LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 oppure — nell'ipotesi di cui alla precedente lettera *c)* — nella categoria LPU individuata dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 280/1997; apposita dichiarazione che le assunzioni da effettuare sono a tempo pieno o parziale ed indeterminato;

e) apposita dichiarazione che le previste assunzioni di LSU e/o LPU sono conformi ai limiti imposti dall'art. 1, comma 562, 1° periodo, della legge n. 296/2006, nei termini indicati nel precedente paragrafo 2;

f) numero di assunzioni che il comune intende effettuare in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente al 1° gennaio 2007;

g) nell'ipotesi di assunzione in soprannumero, apposita dichiarazione che il comune si impegna a non procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza;

h) conto di Tesoreria istituito presso la Tesoreria centrale.

Le domande dovranno essere corredate dalle necessarie delibere comunali recanti la determinazione di assumere LSU e/o LPU, secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 1156, lettera *f)*, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, così come specificate nella presente circolare, subordinatamente al riconoscimento dell'incentivo da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nell'ipotesi di assunzioni in soprannumero, tale determinazione dovrà espressamente risultare dalle delibere comunali.

I comuni dovranno procedere alle richieste di contributo, e successivamente alla stabilizzazione degli interessati, rispettando l'ordine di anzianità nelle attività socialmente utili e/o nelle attività di pubblica utilità.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione predisporrà apposita graduatoria in relazione alle domande presentate dai comuni.

Al fine di agevolare lo svuotamento dei bacini regionali di LSU con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, incentivando la definizione dei processi di stabilizzazione degli LSU, si farà riferimento all'ambito regionale di appartenenza dei comuni richiedenti, nonché alla percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale.

Pertanto, le n. 2.450 unità di assunzioni disponibili saranno ripartite secondo i seguenti criteri:

1) il 60% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni che appartengono alle regioni, ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, nelle quali la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale, sia superiore al 50%. Nell'assegnazione dei posti per regione, si seguirà l'ordine decrescente della predetta percentuale. Eventuali posti residui saranno assegnati ai comuni che presentino i requisiti di cui al successivo punto 2).

2) il 30% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni appartenenti alle regioni ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, nelle quali la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale, sia inferiore al 50%. Nell'assegnazione dei posti per regione, si seguirà l'ordine decrescente della predetta percentuale. Eventuali posti residui saranno assegnati ai comuni che presentino i requisiti di cui al successivo punto 3).

3) il restante 10% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni appartenenti alle regioni non ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, seguendo l'ordine decrescente di percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale.

Le assunzioni di LPU sono ricomprese nella quota di assunzioni che — sulla base dei criteri di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) — sarà assegnata alla regione Calabria.

Nel caso di domande per un numero di assunzioni superiore alla quota assegnata a ciascuno dei tre bacini individuati ai precedenti numeri 1), 2) e 3), i contributi verranno assegnati sulla base della maggiore anzianità anagrafica dei lavoratori socialmente utili o dei lavoratori di pubblica utilità da assumere, ferma restando l'assegnazione di almeno una unità a ciascun comune richiedente.

Al fine di individuare — per gli effetti di cui alle precedenti lettere 1), 2) e 3) — la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/

2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale, si fa riferimento alle risultanze del monitoraggio degli LSU con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, che Italia lavoro S.p.a. ha avviato per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a decorrere dall'anno 2002.

Entro novanta giorni, decorrenti dal 31 dicembre 2007 — data di scadenza del termine per la presentazione delle domande — il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, acquisito l'esito del controllo di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, provvederà a formare la graduatoria delle assunzioni autorizzate e ammesse al finanziamento mediante incentivo. La graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria, i comuni procederanno alle assunzioni ammesse al finanziamento.

Entro i successivi trenta giorni, i comuni medesimi dovranno trasmettere la documentazione relativa alle assunzioni (contratti di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato), al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.

La mancata presentazione della documentazione nei termini sopraindicati comporta decadenza dalla presente procedura.

A seguito della presentazione della documentazione relativa alle avvenute assunzioni e delle conseguenti cancellazioni dagli elenchi delle attività socialmente utili, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione provvederà all'erogazione dell'incentivo, pari ad € 9.296, 22, per l'anno 2008.

Per gli anni successivi, il Ministero provvederà all'erogazione dell'incentivo previa presentazione di apposita domanda dei comuni interessati, corredata da specifica dichiarazione che i lavoratori assunti in applicazione dell'art. 1, comma 1156, lettera *f)*, della legge n. 296/2006 e successive integrazioni e modificazioni, e della presente circolare, risultino ancora nelle piante organiche dei comuni medesimi.

La domanda dovrà essere inviata entro il 30 settembre di ciascun anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, via Fornovo, 8, Roma. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.

Roma, 17 ottobre 2007

Il direttore generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
MANCINI

ALLEGATO

LEGGE N. 296/2006 (FINANZIARIA 2007) — ARTICOLO 1, COMMA 1156, LETTERA *f)*, INTEGRATO E MODIFICATO DAGLI ARTICOLI 27 E 43 DEL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2007, N. 159.

(Richiesta contributo per assunzione di lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e per lavoratori di pubblica utilità di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280).

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - Divisione III - Via Fornovo, 8 - 00192 ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale della pubblica amministrazione - Corso Vittorio Emanuele II n. 116 - 00186 ROMA

Prot. n. .... del ....

Il sottoscritto .... (cognome e nome)
sindaco del comune di .... prov. ....
indirizzo ....
telefono .... fax ....
codice fiscale del comune .... e-mail ....
conto di Tesoreria istituito presso la Tesoreria centrale ....
....

Chiede:

A) di essere ammesso al contributo di cui all'art. 1, comma 1156, lettera *f)*, della legge n. 296/2006, integrato e modificato dagli articoli 27 e 43 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007 per n. ...... (indicare il numero di assunzioni previste in delibera) .... assunzioni dei sottoindicati lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000:

Nome e cognome	Data di nascita	Inquadramento (qual. funzionali A, B1)	Tipologia contrattuale (indeterminato: tempo pieno/parziale

Esclusivamente per i comuni della regione Calabria:

B) di essere ammesso al contributo di cui all'art. 1, comma 1156, lettera *f)*, della legge n. 296/2006, integrato e modificato dagli articoli 27 e 43 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007 per n. ...... (indicare il numero di assunzioni previste in delibera) .... assunzioni dei sottoindicati lavoratori di pubblica utilità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997:

Nome e cognome	Data di nascita	Inquadramento (qual. funzionali A, B1)	Tipologia contrattuale (indeterminato: tempo pieno/parziale

Scheda da compilarsi da parte di tutti i comuni per le istanze di cui alle precedenti lettere A) e B):

	Dotazione organica vigente al 1° gennaio 2007	Personale di ruolo in servizio alla data di presentazione della domanda	Numero di LSU e/o LPU della regione Calabria da stabilizzare	Eventuali soprannumeri
Area...				

A tal fine il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale dell'ente, dichiara che:

1) il comune di .... Prov. .... ha una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni, predisposto dal Ministero dell'interno con l'ISTAT;

2) i soggetti da assumere, alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della circolare ministeriale n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, rientrano nel bacino LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000;

3) esclusivamente per i comuni della regione Calabria: i soggetti da assumere, alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della circolare ministeriale n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, rientrano nella categoria di LPU, individuata dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997;

4) le previste assunzioni sono a tempo indeterminato (pieno o parziale);

5) le previste assunzioni sono conformi ai limiti imposti dall'art. 1, comma 562, 1° periodo, della legge n. 296/2006, così come indicato al paragrafo 2 della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007;

6) le previste assunzioni saranno effettuate in soprannumero per n. ...... unità (esclusivamente per le ipotesi di assunzioni in soprannumero);

7) il sottoscritto si impegna a non procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza (esclusivamente per le ipotesi di assunzioni in soprannumero).

8) il sottoscritto si impegna a non procedere ad assunzioni di cui alla presente domanda nell'ipotesi di mancato riconoscimento del contributo — da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — di cui alla circolare n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007.

Luogo e data, ...

Per l'ente
Il sindaco
(timbro e firma)

Allegati:

Atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/1997;

Delibera comunale di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e/o lavoratori di pubblica utilità della regione Calabria con specifica se la stabilizzazione si realizza sulla base delle vacanze della dotazione organica vigente al 1° gennaio 2007 o in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente alla medesima data;

Dotazione organica vigente al 1° gennaio 2007;

Copia del documento di identità del rappresentante legale dell'ente.

07A09220

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 16 ottobre 2007, n. **0027989.**

Riapertura termini di presentazione delle domande di finanziamento relative agli interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, previsti dal regolamento CE 2792/99 - Misura 3.4.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Con circolare del 7 aprile 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 luglio 2003, n. 165, sono state disposte le modalità di compilazione e termini di presentazione degli interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici previsti dal Docup pesca 2000-2006, di cui al regolamento CE 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999;

Con successivo decreto del 26 aprile 2004 del Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 2004, è stata approvata la graduatoria di merito relativa alla misura 3.4 di cui al regolamento CE 2792/99 «Impianti multiregionali di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici»;

A seguito delle domande di liquidazione presentate dalle ditte beneficiarie, questa direzione ha provveduto ad erogare i relativi contributi verificando l'ammissibilità delle spese sostenute. Tale attività ha determinato una riduzione delle spese concesse rendendo disponibili risorse per un importo pari a 708.422,00 euro suscettibile di incremento a fronte di ulteriori economie o revoche;

Tenuto conto che tutti i progetti presentati ai sensi della circolare del 7 aprile 2003 e ritenuti idonei sono stati ammessi ai benefici di cui al regolamento CE 2792/99, al fine di utilizzare le risorse resesi disponibili, si ritiene opportuno riaprire i termini di presentazione dei progetti a valere sulla misura 3.4 trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici interventi multiregionali;

La presente circolare disciplina la presentazione delle domande integrando e modificando nei successivi punti la circolare del 7 aprile 2003;

1. Domande - Modalità di compilazione e termini di presentazione.

La domanda di ammissione al contributo va sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante utilizzando la modulistica allegata alla circolare 7 aprile 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 2003, n. 165. Non possono presentare domanda le imprese inserite nella graduatoria di cui al

decreto 26 aprile 2004 della Direzione generale della pesca e l'acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 2004.

Alla domanda devono essere allegati:

copia del progetto;

ulteriore documentazione tecnica indicata al punto 10.

Le domande corredate dalla relativa documentazione dovranno essere presentate presso gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, via dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, o trasmesse tramite raccomandata a/r, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione ai sensi della legge n. 241/1990 provvederà a richiedere eventuali documenti mancanti fissando un termine perentorio di presentazione.

2. Procedure istruttorie.

A) Ai progetti pervenuti entro il termine prestabilito viene assegnato un numero identificativo.

Con nota raccomandata l'amministrazione comunica agli interessati gli estremi di identificazione della domanda e la data del suo ricevimento. Gli estremi di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva.

L'avviso di ricevimento non precostituisce titolo per l'ammissibilità ai benefici.

La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, acquisito il parere ed il punteggio assegnato a ciascun progetto da un nucleo di valutazione appositamente nominato, sulla base dei criteri di priorità individuati al punto 9-C, compila la graduatoria e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Acquisita la comunicazione antimafia la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, adotta l'atto di impegno per la concessione del contributo ammesso a favore delle ditte beneficiarie.

Sono ammessi a contributo i progetti la cui realizzazione abbia avuto inizio successivamente al 7 aprile 2003.

Il soggetto destinatario del contributo, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per ciascuna unità produttiva, una dichiarazione di inizio dei lavori resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Le varianti e adattamenti apportati in corso d'opera sono disciplinati dalla circolare 25 giugno 2004, n. 200421611, lettera *B*, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Tenuto conto che il termine ultimo per la chiusura finanziaria degli interventi SFOP 2000-2006 è fissato dalla Commissione europea al 31 dicembre 2008, non possono essere concesse proroghe al termine di fine lavori fissato nel decreto di concessione, salvo diverse disposizioni comunitarie.

Le richieste di varianti e/o il loro accoglimento non precostituiscono titolo per la concessione di proroghe di fine lavori.

3. Modalità di erogazione del contributo.

Le modalità di presentazione delle domande di liquidazione e di erogazione dei contributi sono disciplinate dalla circolare 25 giugno 2004, n. 200421611, lettera *D*, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Spese ammissibili.

Al riguardo si applicano le disposizioni di cui alla circolare 25 giugno 2004, n. 200421611, lettere *E)* ed *F)*, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Rinuncia e decadenze.

Il beneficiario, nel caso non intenda portare a termine un progetto ammesso a contributo, è tenuto a trasmettere con nota raccomandata comunicazione di rinuncia al finanziamento assegnato ed alla restituzione delle somme eventualmente percepite.

Il mancato rispetto da parte del beneficiario del contributo dei termini e degli obblighi indicati nel decreto di concessione e nella presente circolare, comporta la decadenza del contributo nonché la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi di legge.

6. Soggetti destinatari dei contributi.

Possono beneficiare dei finanziamenti previsti per le iniziative relative alla presente misura soggetti privati, singoli o società.

7. Aree di intervento.

Il territorio delle regioni fuori ob. 1.

8. Risorse finanziarie.

Le risorse finanziarie pubbliche della misura 3.4 destinate alla copertura finanziaria del presente bando ammontano ad euro 708.422,00, suscettibili di incremento a fronte di ulteriori economie o revoche.

9. Interventi ammissibili, condizioni di accesso e di priorità.

a) Interventi ammissibili.

Sono ammissibili a contributo i progetti presentati dai soggetti indicati al punto 6, che prevedano interventi su due o più unità produttive dislocate in due o più regioni ricadenti nel fuori ob. 1.

Sono ammissibili a contributo i progetti finalizzati:

all'ammodernamento di impianti di trasformazione e/o di commercializzazione esistenti;

alla realizzazione di nuovi impianti di trasformazione e/o commercializzazione.

Sono esclusi dal finanziamento gli investimenti rivolti alla trasformazione di prodotti destinati ai fini diversi dal consumo umano e gli investimenti riguardanti il commercio al dettaglio.

b) Condizioni di accesso.

L'accesso al finanziamento potrà avvenire solo per i progetti esecutivi che posseggono il requisito della cantierabilità.

Le domande dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto nella presente circolare e possedere i requisiti ivi specificati.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione di cui al successivo punto 10.

c) Condizioni di priorità.

Ai fini della compilazione della graduatoria dei progetti ammissibili saranno assegnati i punteggi di seguito elencati:

miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli impianti di trasformazione e/o commercializzazione: 5 punti;

informatizzazione interna per lo stoccaggio e per i dati di gestione della produzione e messa in rete per i vari stati produttivi e commerciali: 5 punti;

utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale: 3 punti - (dietro dichiarazione di un tecnico abilitato);

incremento occupazionale calcolato sulle maestranze in forza alla data di inizio lavori:

a) fino a cinque nuovi occupati: 2 punti;

b) tra cinque e dieci nuovi occupati: 3 punti;

c) oltre dieci nuovi occupati: 5 punti;

punteggi relativi ai punti *a)*, *b)* e *c)* sono incrementati dello 0,5 per ogni donna sino ad un max di 5 punti;

realizzazione di almeno il 30% dell'investimento alla data di presentazione della domanda: 4 punti;

realizzazione di almeno il 50% dell'investimento alla data di presentazione della domanda: 6 punti;

realizzazione di almeno il 70% dell'investimento alla data di presentazione della domanda: 8 punti;

ammodernamento di impianti esistenti: 5 punti;

costruzione di nuovi impianti: 10 punti.

Sono riconosciuti idonei quei progetti che abbiano realizzato almeno 20 punti.

10. Documentazione da allegare alla domanda.

Alla domanda, compilata secondo lo schema modello *A*, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

modello B (schema di descrizione dell'azienda e/o del progetto);

allegato I (conto di gestione previsionale);

allegato II (descrizione del progetto - scopi e natura del progetto);

allegato III (prodotti trasformati/commercializzati prima e dopo l'investimento);

allegato IV (piano d'investimento) per ciascuna unità produttiva;

allegato V (scheda d'investimento);

computi metrici estimativi delle opere edili da realizzare vistati per congruità dall'ufficio tecnico pubblico competente (ufficio del genio civile oppure ufficio tecnico comunale); in alternativa, detta congruità potrà essere costatata e garantita da un libero professionista, con perizia giurata. Gli importi del computo metrico devono essere indicati al netto dell'I.V.A.;

planimetrie e disegni del progetto;

preventivi di ditte specializzate per la fornitura di macchinari, attrezzature e materiali, ovvero per gli acquisti già effettuati copia della fattura d'acquisto;

quadro riepilogativo che contenga il rapporto tra le singole voci di costo (computi, preventivi, ecc.) e le corrispondenti voci del piano di investimento (allegato IV);

ove necessarie, le concessioni e autorizzazioni che garantiscono la fattibilità del progetto ovvero copia della richiesta alle autorità competenti delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

11. Ammontare dei contributi e limite agli investimenti ammissibili.

a) i progetti ammessi a finanziamento possono fruire di un contributo pubblico a fondo perduto pari al 40% dell'investimento ammesso a contributo;

b) le percentuali di intervento di cui al punto *a)* si applicano su un investimento complessivo non superiore a € 2.500.000,00;

c) per la parte di investimento superiore ad € 2.500.000,00 e fino ad €. 5.000.000,00, il contributo pubblico è pari al 50% delle percentuali indicate al punto *a)*. Per la parte di investimento superiore ad € 5.000.000,00, non sarà concesso alcun contributo.

Roma, 16 ottobre 2007

Il direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
ABATE

07A09252

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 30 ottobre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 15 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Nuove disposizioni sulla perequazione automatica dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblicato, sulla pensione ai superstiti e delega al Governo per le pensioni C.D. d'annata».

Dichiaro, altresì, di eleggere domicilio presso ANLA (Associazione Nazionale Seniores d'Azienda), via Monte delle Gioie n. 13, Roma.

07A09311

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato concernente la definizione delle graduatorie relative all'assegnazione dei nuovi punti del gioco del lotto per l'anno 2006.

Con decreti dirigenziali del 18 ottobre 2007 sono state definite le graduatorie relative all'assegnazione di nuovi punti di raccolta del gioco del lotto per l'anno 2006.

I citati decreti verranno affissi negli Albi degli uffici regionali dei Monopoli di Stato competenti per territorio a far data dalla pubblicazione del presente comunicato nonché pubblicati sul sito www.aams.it.

07A09139

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo Agenzia Nazionale per la Sicurezza Srl di Roma

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 26 settembre 2007 il seguente organismo:

Agenzia Nazionale per la Sicurezza Srl, via Stefano Jacini, 68, Roma;

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

07A09210

Comunicato relativo al decreto 14 dicembre 2006, recante: «Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2007, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a.».

In calce al decreto 14 dicembre 2006 concernente la determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2007, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2007, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2007 - Ufficio controllo atti - Ministeri delle attività produttive - registro n. 4, foglio n. 15.».

07A09250

Revoca del decreto 25 giugno 2007 di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società «FI.DI.RE. - Società a responsabilità limitata», in Bologna.

Con decreto direttoriale 19 ottobre 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è stato revocato il decreto direttoriale 25 giugno 2007 di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con provvedimento del 22 aprile 1972, modificato in data 20 settembre 1984 e 21 ottobre 1993 alla società «FI.DI.RE. - Società a responsabilità limitata», con sede legale in Bologna, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, numero di iscrizione e codice fiscale n. 01053780373.

07A09211

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alloggiamento idraulico denominato casa di guardia La Bova, in Bologna.

Con decreto 29 maggio 2006, n. 369, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 1º ottobre 2007, reg. n. 9, foglio n. 78, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alloggiamento idraulico denominato Casa di Guardia La Bova nel comune di Bologna, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 111 particelle nn. 10, 30, 46, 47 e 48 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciato dall'Agenzia del demanio, filiale di Bologna.

07A09212

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casa di guardia denominata Cardinala, in Argenta

Con decreto 21 agosto 2007, n. 734, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 2007, registro n. 9, foglio n. 81, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casa di guardia denominata Cardinala nel comune di Argenta (Ferrara), distinta nel catasto del comune medesimo al foglio 170 particelle nn. 24, 38 ed indicata nell'estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciato dall'Agenzia del demanio, filiale di Bologna il 7 novembre 2005.

07A09213

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del torrente Silano, in Bassano del Grappa

Con decreto 10 aprile 2006, n. 223, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 1º ottobre 2007, reg. n. 9, foglio n. 79, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del torrente Silano nel comune di Bassano del Grappa (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 11 particella n. 227 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciato il 10 aprile 1995 dall'ex Uffico tecnico erariale di Vicenza.

07A09214

CDP S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) a partire dal 1º novembre 2007, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B37», «28A», «1A8», «I22», «M17» e «P02».

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B37», «28A», «1A8», «I22», «M17» e «P02» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B36», «30M», «18Z», «I21», «M16» e «P01».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it.

07A09195

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa «Service 2000 S.c. a r.l.», in Aosta, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 2801, in data 12 ottobre 2007, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Service 2000 s.c. a r.l.», con sede legale in Aosta, via Torino, 18, costituita con atto a rogito del notaio Forni Antonio, in data 17 febbraio 2000, iscritta al n. 07932800019 del Registro delle imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima il dott. Alex Tessiore di Torino.

07A09137

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Condemines a r.l.», in Saint-Marcel, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2800, in data 12 ottobre 2007, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Cooperativa Condemines a r.l.», con sede legale in Saint-Marcel (Valle d'Aosta), c/o Municipio, costituita con atto a rogito del notaio Chanoux Emilio, in data 2 marzo 1985, iscritta al n. 00461650079 del Registro delle imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima, il dott. Andrea Distrotti di Aosta.

07A09138

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-254) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00